

DXVIII. SEDUTA**VENERDÌ 20 OTTOBRE 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO****INDICE**

Congedi	Pag. 20113
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):	
FORTUNATI	20126, 20127, 20129, 20131
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i>	20126, 20128, 20149
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	20126, 20128, 20151
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i>	20127
DE GASPERIS	20129, 20145
RICCI Federico	20146
Interpellanza (Svolgimento):	
TERRACINI	20114, 20124
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	20120
Interrogazioni (Annunzio)	20155
LUSSU	20156
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	20157
Mozione (Annunzio)	20155

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pazzagli per giorni 2. Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dei senatori Terracini, Lussu, Gasparotto, Benedetti Tullio e Parri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: « Premesso che il capitolo n. 102 del bilancio preventivo del Ministero del lavoro è destinato all'assistenza post-bellica e all'istruzione professionale delle categorie assistibili secondo le leggi n. 425 del 31 luglio 1945 e n. 646 del 28 settembre 1945; che su tale capitolo dal 1946 ha gravato il finanziamento dei Convitti Scuola Rinascita per partigiani e reduci di Roma, Reggio Emilia, Bologna, Torino, Novara e San Remo; che, data la diminuzione odierna delle disponibilità del capitolo citato, l'A.N.P.I. — Ente morale gestore dei Convitti stessi — ha diminuito proporzionalmente e tempestivamente la richiesta di finanziamento riducendola all'indispensabile per assicurare la continuità di funzionamento del solo Convitto di Roma "Giaime Pintor" destinato all'istruzione professionale e all'assistenza degli orfani più bisognosi dei caduti nella guerra di liberazione; si chiedono le ragioni per le quali il Ministero del lavoro non abbia provveduto a stanziare la somma necessaria per la citata istituzione prima dell'inizio della stagione scolastica e di tirocinio professionale, con gravissimo danno materiale e morale dell'Ente in causa e più ancora dei suoi assistiti e, contemporaneamente a pronte misure di riparo alla deplorable de-

nunciata carenza, si sollecita la enunciazione dei propositi relativi all'ulteriore sicuro continuativo finanziamento di questa opera nobile e patriottica » (265).

Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per svolgere questa interpellanza.

TERRACINI. Signor Presidente. Mi voglia scusare se parlando io mi rivolgerò particolarmente all'onorevole Sottosegretario. Le interpellanze hanno infatti questo di caratteristico — come d'altronde le interrogazioni — di non essere una discussione, ma un dialogo. Salvo che, per dare a un tale dialogo, non dirò solennità, ma maggior contenuto di ponderazione e di serietà, si chiede che ne siano testimoni i colleghi dell'Assemblea. Ed essi tacciono, non esprimono giudizi. Ma ad un certo momento possono però essere chiamati ad interloquire. Allora ciò avviene nella forma di una decisione. E ciò si dà quando nel dialogo che intercorre tra un senatore — dato che siamo nel Senato — ed il Governo, quest'ultimo (non parlo di lei onorevole Sottosegretario) fa il sordo, non sente; o, sentendo, non capisce; o, capendo, vuol far finta di non capire. Allora l'opera di persuasione del singolo, propria dell'interpellante, non è più perseguibile; e si chiede all'Assemblea che decida lei stessa, per ordinare. Io spero che non debba essere questo, oggi, il caso; e che alla fine io debba dichiarare che trasformo l'interpellanza in mozione. Ciò che in sè potrebbe forse sorprendere qualcuno; perchè non si tratta qui di una di quelle grandi questioni che coinvolgono l'interesse di tutto il popolo italiano, di un problema fondamentale per il Paese. E tuttavia è una questione che coinvolge un principio importante. Comunque voglio ancora credere di non dovere arrivare a tanto.

In genere le interpellanze parlamentari riprendono temi che vennero già trattati in precedenza dagli interessati nei gabinetti di lavoro dei Sottosegretari o magari dei Ministri. E proprio perchè non si è giunti in quei conversari più riservati ad una conclusione si adisce questa scena di più vasta ripercussione.

Anche l'interpellanza che io svolgo è stata preceduta da molti colloqui, da molti scambi di opinioni intrecciate di richieste e di rifiuti. E l'ultimo colloquio, se non mi sbaglio, è avvenuto poche ore fa, allorchè sul fare di mezzogiorno,

alcuni parlamentari hanno accompagnato i dirigenti dei Convitti Rinascita presso l'onorevole Ministro del lavoro, Marazza. Avrei vivamente desiderato che il colloquio si fosse concluso in tale modo da permettermi di dire, al nostro onorevole Presidente, allorchè mi ha dato la parola, che vi rinunciavo perchè il problema era ormai risolto. Ma purtroppo esso non è stato risolto. I parlamentari che si sono recati dall'onorevole Marazza hanno avuto, sì, parole di affidamento. Ma tutti sanno che in genere non si può nutrire, nè lo spirito nè il corpo, delle promesse dei rappresentanti di un Governo, e forse per questo Governo ancora meno che per gli altri.

Io devo dunque svolgerla la mia interpellanza, facendomi portavoce di certi interessi che mi si sono affidati. Per motivi puramente astratti, non riferibili alle condizioni obiettive o soggettive di vita o di lavoro di cittadini cui occorra la tutela dell'opinione pubblica o dell'autorità parlamentare, non chiederei infatti al Senato di ascoltarmi.

Orbene, chi sono le persone nel cui interesse in questo momento io parlo? Ecco alcuni allievi tipo — adopero un termine poco simpatico ma ormai entrato nella fraseologia corrente — dei Convitti Rinascita, dei quali difendo il diritto all'esistenza: Castiglione Mario fu Giuseppe, di Enna, orfano del padre — partigiano, caduto durante la guerra di liberazione — e della madre fucilata dai tedeschi. Ecco il genere di interessi nel cui nome parlo. Altro tipo: Tenerari Giancarlo, fu Ferdinando, di Apuania, orfano del padre — appartenente al Gruppo di combattimento Ceci, caduto in azione — ed orfano anche di madre. Terzo tipo: Tagliavini Emilio, fu Elio, da Reggio Emilia, orfano di padre — partigiano caduto in combattimento — e con madre partigiana e decorata. Questi sono gli interessi che io difendo.

E potrei continuare l'elencazione. Ma l'esemplificazione che ho fornita a preambolo delle mie considerazioni credo sia sufficiente a chiarire i motivi che mi hanno spinto a formulare la mia interpellanza.

Chi sono i ragazzi di cui ho fatto il nome? Sono allievi del Convitto « Giaime Pintor », che ha sede in Roma. O, piuttosto, ne erano gli allievi; e, potenzialmente, potranno riesserlo se il Ministero del lavoro si determinerà a compiere un atto che, a mio parere, resta nell'am-

bito dell'ordinaria amministrazione, perchè sul piano legislativo già fu compiuto il necessario ed ora si tratta solamente di devolvere in un certo modo parte delle somme stanziare in un capitolo di un bilancio già approvato.

Allievi del Convitto « Giaime Pintor », comunque; e cioè di uno dei Convitti della Rinascita, che vennero sorgendo nel nostro Paese all'indomani stesso della guerra di liberazione. L'onorevole Sottosegretario conosce natura e scopi di questi istituti. Ma poichè il dialogo che ho iniziato con lui si svolge, come notai incominciando, di fronte a dei testimoni, e questi forse non sono informati in proposito — affinché essi possano valutare le mie richieste e apprezzare poi la risposta dell'onorevole Sottosegretario, sarà bene che io ne parli brevemente.

Dissi « all'indomani della liberazione », ma, con maggior corrispondenza al vero, dico ora che nei giorni ancora in cui andavano spegnendosi gli ultimi episodi di lotta contro tedeschi e fascisti, si precisò nella mente di molti dei combattenti di popolo, dei partigiani, il pensiero che occorreva creare con urgenza un ponte, verso la vita nuova che si avvicinava, di pace e di lavoro; e che doveva darsi soluzione al problema del loro riadattamento alle opere civili. Ed essi si convinsero che, per i giovani — e lo erano quasi tutti — il miglior mezzo a ciò fosse per intanto lo studio. Una idonea preparazione intellettuale, infatti, avrebbe loro permesso — e auspicavano che così si potesse fare per tutti i giovani d'Italia — di affrontare i compiti produttivi e sociali, che loro si sarebbero posti, forti non soltanto di entusiasmo e ideali aspirazioni, ma anche di attitudini perfezionate e di capacità sperimentate. E un piccolo gruppo, in quel di Milano, ad Affori, decise di costituire una scuola, che fu realizzata anche come convitto, poichè, vivendo assieme, gli allievi avrebbero dato maggiore vivace impulso alle loro energie morali ed intellettuali. Immediatamente — come era giusto — la Associazione nazionale partigiani di Italia — sorta in quello stesso tempo e rapidamente consolidatasi — prese sotto la propria tutela il convitto di Affori sopperendo alle esigenze finanziarie per il suo funzionamento. Preciso che il Convitto non accolse soltanto ex partigiani, ma militari in genere, ex combattenti, reduci ed ex prigionieri, nonché profughi e

orfani di caduti appartenenti, sia alle formazioni regolari dell'Esercito che alle formazioni volontarie.

Nel gennaio del 1946 lo Stato, compreso dell'utilità dell'iniziativa intervenne, sia disponendo un adeguato finanziamento, sia assumendosi il compito, doveroso e necessario, di un serio controllo sul funzionamento del Convitto. Subito dopo, naturalmente incoraggiati da questo aiuto autorevole, vennero sorgendo numerosi altri Convitti, a Reggio Emilia, a San Remo, a Genova, a Torino, a Bologna, a Cremona, a Novara, a Roma. E ciascuno si dette una specializzazione. I Convitti non volevano essere infatti cenacoli di studiosi o centri di ricerche astratte, ma bensì, come ho detto in principio, forgiatori di individualità laboriose per la pacifica ricostruzione del Paese.

Così il convitto di Reggio Emilia, oltre a fornire loro un'istruzione di carattere generale, preparò i suoi allievi ad essere meccanici agrari e carpentieri edili; il convitto di San Remo creò dei tecnici e addetti all'industria alberghiera; quello di Torino dei periti e specializzati nell'industria meccanica; quello di Roma degli impiegati per il turismo; quello di Cremona dei tecnici del caseificio; quello di Genova dei geometri e periti nautici; quello di Bologna degli orticoltori, viticoltori e silvicultori; quello di Novara, naturalmente, dei risicoltori; e quello di Milano, che ebbe un tono culturalmente più elevato, si prefisse la formazione di analisti chimici e di maestri, organizzando anche un proprio liceo scientifico e dei corsi commerciali.

I Convitti Rinascita erano dunque contemporaneamente scuole di formazione culturale generale e insieme scuole professionali, dalle quali gli allievi sortivano con un buon bagaglio di cognizioni tecniche, teoriche e pratiche immediatamente utilizzabili per il bene del Paese. Questi Convitti si dettero anche una struttura coordinatrice del tutto originale per le tradizioni vigenti nel nostro mondo scolastico, offrendo così un esempio sperimentale che non avrebbe dovuto essere trascurato da quanti sono preposti alla direzione dell'istruzione pubblica, per migliorarla e perfezionarla.

Nei Convitti si elaborò infatti e ebbe applicazione un metodo pedagogico nel quale allievi e maestri collaboravano tra di loro, chiarendosi reciprocamente le esigenze dell'insegnamento e

dello studio; un metodo nel quale ogni singolo istituto si sentiva parte di un complesso unitario costituito da tutti gli istituti, funzionante in base ad una circolazione di energie intellettuali per la quale le lacune e le debolezze degli uni trovavano rimedio nei successi degli altri.

Dal 1945 al 1948 si tennero quattro convegni nazionali dei Convitti Rinascita, i cui resoconti rappresentano veramente delle preziose miniere di notizie, di ricerche, di programmi, di critiche cui attingere per la definizione di una sana e democratica riforma della scuola. Per poter degnamente assolvere i loro compiti i Convitti Rinascita si diedero un'attrezzatura esemplare, per alcuni direi perfetta. Così il convitto di Milano è stato dotato di gabinetti per le analisi chimiche qualitative e ponderali ed ha ottimi laboratori di orologeria, per la soffiatura del vetro e odontotecnico; così Cremona ha organizzato un laboratorio, unico istituito in Italia, per la produzione casearia, cosa che nè lo Stato, nè le amministrazioni locali, nè alcun privato fino a questo tempo aveva saputo realizzare.

Nel maggio del 1949, e cito questa data perchè è il momento culminante nello sviluppo della attività dei Convitti, erano raccolti in essi 2.660 giovani — cifra che di per sè indica che la loro esistenza non costituiva un piccolo episodio trascurabile, marginale nella vita scolastica, formativa del nostro Paese, specie nei suoi aspetti produttivi. Ed alla fine di quell'anno, quindi nel corso di tre anni e mezzo di attività, i Convitti potevano vantare, come risultato della loro opera, 23 maturità classiche, 20 maturità scientifiche, 15 maturità artistiche, 15 abilitazioni magistrati, 15 lauree in dottrine varie. Inoltre erano stati rilasciati ai loro allievi 180 diplomi per assistenti edili o geometri, 45 diplomi per periti industriali, 40 diplomi per tecnici agricoli, 105 diplomi per ragionieri e computisti, 126 diplomi per esperti sindacali, mentre 1.500 allievi si trovavano ad un grado già assai avanzato nello studio delle singole dottrine ed avrebbero ben presto potuto, se i Convitti avessero continuato a funzionare, porsi a disposizione del Paese con le loro energie intellettuali convenientemente preparate ed istruite.

Come già dissi, fino dal 1946 lo Stato era intervenuto per il finanziamento dei Convitti Rinascita attraverso il Ministero della post-bel-

lica. Lo scioglimento di questo, oltre a molte altre nobili attività ispirate da imprescindibili esigenze della ricostruzione, non poteva non arrecare un fiero dannosissimo colpo, anche ad essi. Lo scioglimento del Ministero della post-bellica fu dovuto, è ben noto, essenzialmente a motivi legati a certe manipolazioni ministeriali del momento, in cui servizio non si esitò a dilacerarne i servizi, redistribuendone i brandelli fra tre altri Ministeri: dell'interno, dell'istruzione pubblica e del lavoro. Anche i Convitti Rinascita si videro improvvisamente separati, mentre avevano fino a quel momento costituito una efficiente unità organica e funzionale che veniva sempre più consolidandosi attraverso quei Convegni annuali a cui ho fatto accenno. E vennero affidati, in gruppi più o meno affini, sia per il finanziamento, sia per controllo e ispezione, sia, ad un certo momento, per la redazione del loro... atto di morte ai tre Ministeri elencati. Lo scioglimento del Ministero della post-bellica significò inoltre una drastica riduzione dei mezzi già a disposizione per l'assistenza dei reduci, combattenti, profughi e sfollati, assistenza che fino allora il Ministero della post-bellica aveva tanto degnamente effettuata sotto la guida, dapprima del nostro collega, il senatore Gasparotto, poi del senatore, onorevole Lussu, ed infine dell'onorevole senatore Sereni.

Questa misura, mentre rifletteva certe concezioni generali d'ordine politico-sociale, discendeva anche da una stranissima assurda valutazione della situazione del nostro Paese, il quale, nel giudizio dei governanti dell'epoca, poteva a tre anni appena dalla fine della guerra — e di quale guerra! — considerarsi guarito dalle piaghe atroci arretrate dal conflitto mondiale a tutta la sua struttura, cosicchè era ormai possibile, anzi necessario, porre fine ad ogni metodo straordinario di amministrazione.

Nei confronti dei reduci, dei perseguitati, dei profughi, degli sfollati, di tutti coloro che dalla guerra erano stati colpiti, più nulla dunque di speciale da fare. Ognuno era di sicuro rientrato nel suo guscio, ogni pezzo del giuoco degli scacchi nella sua casella; tutto era di nuovo in ordine; e perciò fine dell'assistenza di carattere particolare.

Ho definita assurda questa valutazione; e infatti, in altri Paesi, ben più ricchi o meno dan-

neggiati dell'Italia i dicasteri specificamente creati per curare e guarire le ferite della guerra continuano ancor oggi a sussistere, e dispongono ancora sempre di ampi autonomi bilanci. Ma, affermatosi da noi quell'apprezzamento, il Ministro del tesoro, interpretando il pensiero collettivo del Governo, cominciò a menare la scure nei capitoli di bilancio dedicati all'Assistenza post-bellica. Così nel bilancio del Ministero del lavoro le cifre relative da 807 scesero a 349 milioni; nel bilancio della Pubblica Istruzione da 660 a 445 milioni e nel bilancio dell'Interno la diminuzione netta fu di 427 milioni.

E ciascuno di questi Ministeri, per la subita diminuzione degli stanziamenti, fu obbligato — il termine si riferisce all'apparato burocratico esecutivo, non ai titolari in carica che avevano partecipato alla fissazione dei bilanci — si vide obbligato a rivedere tutto il piano assistenziale. Ora, la copertura delle spese dei Convitti Rinascita era stata stabilita con speciali convenzioni intercorse tra i singoli Ministeri e la Associazione nazionale partigiani d'Italia, la quale — è bene ricordarlo perchè getta una luce speciale sulla questione — fino al 1948 aveva costituito l'organizzazione unitaria di quanti avevano combattuto nelle formazioni volontarie di popolo, ma dopo il 1948 era stata trascinata in quell'artificioso processo di rottura e scissione che fu provocato volutamente in ogni campo della vita nostra nazionale, creando situazioni sulle quali troppi giusti lamenti occorrerebbero levare se mi vi soffermassi in questo momento.

All'improvviso e grave ridursi dei mezzi di bilancio seguirono dunque le denunce delle convenzioni. In particolare il Ministero del lavoro denunciò quelle relative ai convitti di Roma, Bologna, Reggio Emilia, Torino, Novara e San Remo a lui affidati. Che cosa voleva dire ciò? Null'altro che la chiusura dei Convitti. E che voleva dire chiudere i Convitti? Voleva dire porre in mezzo alla strada centinaia, migliaia di giovani, avviati da tempo a un certo corso di studi, e che erano ormai in possesso sino ad un notevole grado di certe cognizioni, che avevano acquisito certe attitudini a certi lavori. E porli in mezzo alla strada, significava non soltanto rendere impossibile a questi ragazzi di completare, con lo studio, la loro preparazione, ponendoli nell'improvvisa necessità di sopperire con un qualunque lavoro alle loro esigenze

di vita, ma anche disperdere, dissipare, distruggere tutto il capitale già investito nella loro intelligenza, attraverso agli studi iniziati e non conclusi. Nella migliore delle ipotesi — poichè si sa che gli studi incompleti, interrotti, sono spesso più dannosi che utili perchè lasciano in coloro che hanno incominciato a mordere il frutto della sapienza, senza saziarsene a sufficienza, un atteggiamento spirituale di distacco dalla larga massa di coloro che non poterono neanche avvicinarsi al prezioso banchetto, come una deformazione di presuntuosità inetta — gli allievi dei Convitti, così bruscamente respinti, erano forse predestinati a infoltire le schiere degli spostati.

Il Ministero del lavoro, voglio riconoscerlo esplicitamente, si rese conto di questo pericolo, dannoso ai singoli e quindi, per il grande numero degli interessati, alla collettività. E l'onorevole Fanfani, allora preposto al Dicastero, e le cui provvidenze in materia non vennero poi sconfessate dall'onorevole Marazza, seppe trovare un accorgimento amministrativo-burocratico — noi sappiamo che senza tali ripieghi la macchina statale spesso rimarrebbe inceppata nel suo funzionamento — per cui alle cessate convenzioni, si sostituì contingentemente l'applicazione delle provvidenze stabilite per i corsi professionali per disoccupati. Così i Convitti Rinascita poterono continuare, fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, la loro attività educativa. Ma col bilancio 1950-51 il Governo ha insistito ferocemente nell'impresa distruttiva dell'assistenza post-bellica; e nuove riduzioni più severe e draconiane ridussero a ben poco i capitoli ai quali il Ministero del lavoro avrebbe potuto ancora in parte attingere per sostenere direttamente i Convitti. L'Associazione nazionale partigiani d'Italia si rese conto che non poteva battere la testa contro il muro, e che, la maggioranza del Parlamento, nei suoi due rami, avendo ratificato quei bilanci, ogni protesta contro il titolare del Dicastero e i suoi funzionari avrebbe trovato come risposta l'obbiezione dello stato di forza maggiore. Essa, con amarezza grande, si adattò dunque alla limitazione estrema del suo piano educativo, riducendo il numero dei Convitti così da adeguarlo ai modestissimi stanziamenti del bilancio 1950-51. E nell'aprile scorso notificò al Ministro del lavoro, che la già fiorente rete dei

Convitti veniva ridotta a due per i quali si richiedeva il finanziamento normale previsto dal capitolo correlativo del bilancio. I due Convitti dovevano essere destinati esclusivamente agli orfani dei caduti, esclusi quindi i partigiani, i reduci, i profughi, tuttavia ancora così bisognosi di assistenza; quei partigiani, reduci e profughi che avevano incominciato con tanto entusiasmo gli studi e avrebbero voluto concluderli per il loro proprio bene e per il bene collettivo di tutto il popolo. A ciò si rinunciava, ma si contava sulla certezza di conservare i due Convitti per gli orfani dei caduti. Essi erano quelli di Roma e di Genova, nel quale ultimo, come l'onorevole Sottosegretario sa, si era travasato il convitto di Novara che aveva dovuto essere chiuso per le ragioni prima esposte. Roma e Genova avrebbero dovuto curare particolarmente l'istruzione professionale degli allievi, come agenti turistici, falegnami qualificati, tipografi e ritoccatrici fotografici. Un programma in tale senso venne presentato. E si attese la risposta; si attese a lungo; la si sollecitò molte volte; molte volte parlamentari, ed io fra essi, salirono le scale del non lussuoso Ministero del lavoro senza tuttavia riuscire ad averla, neanche negativa, il che lasciava aperto un varco alla speranza. Ad un certo momento, dopo certi abboccamenti con i funzionari più elevati del Ministero ed anche un rapido incontro col Ministro, il programma dei due collegi fu ridotto ancora, addirittura dimezzato cancellandovi ogni cosa riferentesi a Genova, e concentrando nel convitto di Roma tutte le aspirazioni. Queste si traducevano, finanziariamente, nella somma di 29 milioni di lire.

Da dove questi denari potevano e dovevano essere tratti? Vi è nel bilancio 1950-51 del Ministero del lavoro un capitolo, di spese, il 102, già capitolo, nel bilancio 1949-50, 83 e che è compreso nel gruppo dedicato ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica. Il capitolo 102 è precisamente intitolato: « Rimborsamento ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni fatte per conto del Ministero a favore delle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945 ». Ora, quali sono queste categorie? Per l'appunto (io ripeto letteralmente il testo dell'articolo citato) i partigiani, i re-

duci di guerra, i prigionieri di guerra, i militari internati e le loro famiglie, i profughi, altre vittime civili di guerra ed i rimpatriati. Nelle istruzioni ministeriali che hanno accompagnato il decreto 31 luglio 1945 si precisava poi che fra gli aventi diritto dovevano comprendersi anche le famiglie dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, incluse quelle dei partigiani.

Vi può essere dubbio, onorevole Sottosegretario, che gli orfani non facciano parte delle famiglie dei caduti in guerra? Io dico che sono di questi il lascito più prezioso e sacro, e che attorno a loro deve stringersi l'affetto e la solidarietà della Nazione. Nei loro confronti dunque particolarmente deve valere la disposizione di legge che ho richiamata.

Il convitto di Roma, che prende nome da un eroe della guerra di liberazione, Giaime Pintor, ha per l'appunto radunato e accolto l'anno passato un piccolo gruppo di orfani, 120 in tutto: i Castiglione Mario, i Tagliavini Emilio, i Tenerari Giancarlo, quei ragazzi dei quali poco fa vi ho letto i nomi e la tragica, pietosa biografia genealogica; tutti fra i 14 e i 17 anni, avviati a studi nei quali hanno dato ottima prova e ai quali dovrebbero applicarsi solo più pochi anni — due o tre — per perfezionarsi e divenire elementi sani e preziosi per la vita del Paese.

Dunque: nell'aprile venne inoltrata la domanda di finanziamento per due Convitti, e non si ebbe risposta. Poi, avuto il suggerimento di ridurre la richiesta, nel giugno fu presentato il progetto per il solo convitto di Roma. E purtroppo la risposta venne, sia pure senza fretta. Il 10 di questo mese, infatti, il Ministro del lavoro firmò una lettera con la quale si rendeva noto che non era possibile accogliere la richiesta, il che equivaleva all'invito a chiudere definitivamente il « Giaime Pintor » rimettendo al loro incerto, difficile e individuale destino i 120 orfani che vi erano ospitati.

Ora, il primo pensiero, sorto nella mente mia e degli altri che si interessano di questa opera umana e patriottica, fu che i fondi del capitolo 102 del bilancio del Ministero del lavoro fossero stati esauriti in altre spese, e che per questo non ci fosse possibilità in base alla legge di tenere in vita il Convitto. Ma, assunte informazioni, risultò che così non è. Dei 50 milioni stanziati in quel capitolo ne sono stati infatti

impiegati finora soltanto dieci, o dodici forse, assegnati all'Ente nazionale combustibili per un corso di allievi conduttori-caldaie, riservato a figli di caduti in guerra o a ex-combattenti. La destinazione è dunque pienamente giustificata. Ma essa non esaurisce il fondo, di cui resta sempre disponibile una parte notevole, più che sufficiente per soddisfare le necessità del Convitto.

La risposta negativa del Ministro ha suggerito l'interpellanza odierna alla cui discussione affidammo e nostre residue speranze. Ma, nel colloquio che stamane alcuni di noi ebbero con l'onorevole Marazza, balenarono alcune possibilità che hanno aperto a queste speranze maggiori prospettive. Io auspico che con la risposta che mi darà, l'onorevole Sottosegretario, sotto l'impulso iniziale del Ministro, dica qualche cosa che le spalanchi completamente e che le sue parole ci assicurino che i 120 allievi potenziali del convitto « Giaime Pintor » possano presto ridiventare gli allievi effettivi e dui-genti.

Giunto a questo punto la tentazione mi punge di esaminare se l'azione del Ministro del lavoro, nel corso di tutta questa spiacevole e triste questione, non rientri in un sistema, non tradisca una direttiva di carattere generale nei confronti di tutto ciò che ha rapporto col movimento partigiano, che interessa coloro che della lotta partigiana sono stati i principali protagonisti. E l'ipotesi è basata non solo sui fatti di cui ho trattato, ma bensì anche su altri verificatisi in questo stesso periodo di tempo e su questioni analoghe, sia al Ministero dell'istruzione pubblica come a quello dell'interno; e, doloroso a dirsi, con note di forse maggiore indifferenza, o disinteresse, o ripulsa. Cito, ad esempio, il fatto, veramente straordinario, del Ministero dell'interno che si rifiuta da mesi non già di concedere un nuovo finanziamento al convitto « Biancotto » di Venezia (dove sono ugualmente accolti degli orfani di caduti di tutte le regioni italiane), ma pagargli un debito maturato per mancato tempestivo pagamento di contributi fissati per legge. E per giustificare tale deplorabile comportamento, si è dapprima pretestata la dispersione della documentazione relativa; quando poi, a cura della direzione del convitto « Biancotto », la documentazione fu ricostruita e ritrasmessa al Ministero, si ebbe la audacia di dichiarare che mancavano le ratifi-

che delle istanze superiori, Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti, mentre si accertò in seguito che quegli organismi avevano al contrario già assolto il loro dovere.

Ma, posto il quesito, rinuncio a indagarlo e risolverlo. Le parole di stamane dell'onorevole Marazza ci hanno infatti, come già dissi, ridato speranza in una risposta positiva per quanto si riferisce al convitto « Giaime Pintor »; e se essa sarà soddisfata, il quesito potrà avere risposta diversa da quella suggerita dalla situazione attuale.

Tuttavia, onorevole Sottosegretario, occorre non dimenticare che i ragazzi dei quali difendo i nobili interessi studiano, devono studiare. E le scuole sono incominciate. Questo da due mesi stiamo facendo presente ai funzionari di tutti i gradi del suo Ministero; questo abbiamo sottolineato al suo Ministro; questo segnalato a lei. Il problema del convitto « Giaime Pintor », il problema di tutti i Convitti è strettamente legato a quello della scuola.

Ora, è purtroppo vero che, sebbene l'anno scolastico sia incominciato, tante scuole non si sono trovate pronte ad accogliere gli allievi e magari neanche gli insegnanti. Ma posso garantire che nel caso del Convitto Rinascita di Roma, se il Dicastero del lavoro avesse tempestivamente fatto fronte all'impegno postogli dalla legge, tutto sarebbe stato pronto al momento giusto; e le sue aule si sarebbero aperte agli allievi in adempimento del suo impegno. Vi è dunque nel problema che discuto un carattere di urgenza che si aggiunge a quello di necessità. Epperò desidererei che l'onorevole Sottosegretario, non solo mi dicesse, dicesse al Senato, testimone di questo nostro dialogo, che il Ministro del lavoro in base del capitolo 102 del suo bilancio, provvederà a stringere una nuova convenzione per assicurare il funzionamento del collegio-convitto « Giaime Pintor » e cioè la vita e lo studio di 120 orfani di Caduti, in esso raccolti; ma che lo farà immediatamente. Così almeno alla fine di questo mese questi ragazzi potranno ritrovarsi in quell'ambiente ospitale, permeato di fraterna comprensione e di solidale pietà, che hanno già conosciuto, nel quale hanno cominciato a foggarsi spiritualmente e a maturarsi nell'intelletto, e dal quale usciranno un giorno fatti validi e pronti al servizio delle nostre esigenze nazionali. Occorre fare presto, perchè

questi ragazzi, in questa lunga attesa, hanno dovuto dividersi, sparpagliarsi, trovare comunque un asilo. Non tutti infatti hanno una famiglia dove rifugiarsi: Mario Castiglioni, figlio di partigiani — il padre caduto in combattimento, e la madre fucilata dai tedeschi — non ha una casa sua, sia pure umile, che lo accolga; e neanche Giancarlo Tenerari, già orfano di madre e il cui padre morì in battaglia; e tanti altri le cui case furono distrutte, le cui famiglie furono smembrate, e che non hanno amici alle cui porte bussare. È necessario ridare a questi ragazzi la casa e la fraternità di vita che i sopravvissuti compagni di lotta dei loro genitori avevano per loro apprestate. Compia il Ministero gli atti non difficili e doverosi che permetteranno a questa opera doverosa e sacra di essere rapidamente realizzata. (*Vivi applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per rispondere a questa interpellanza.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Terracini, se è un dialogo che dobbiamo fare tra noi, sia pure alla presenza del Senato, credo che dobbiamo parlarci, così come avviene nei dialoghi fra due persone, con lealtà, con sincerità, con chiarezza. Io spero che lei alla fine delle mie dichiarazioni possa dichiararsi soddisfatto se non altro perchè io avrò osservato questa regola doverosa. (*Commenti da sinistra*). Se non altro per questo, anche se la sostanza non potrà soddisfarla.

Ella, onorevole Terracini, ha voluto tracciare la storia dei Collegi Rinascita in relazione ai loro rapporti con l'Amministrazione pubblica dello Stato italiano, e particolarmente con il Ministero del lavoro; mi consenta di seguirla in questa ricostruzione di precedenti, perchè è probabile che durante questo riesame rapido, molto più rapido di quello che non abbia avuto ragione di fare lei, potremo identificare certi elementi che possano giustificare la posizione che il Ministero del lavoro ha assunto in materia. Dunque vi fu una convenzione — ella l'ha ricordata — fra il Ministero dell'assistenza post-bellica e l'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia, Associazione che in quel tempo, non avendo ancora assunto uno spiccato

carattere, direi, tendenzialmente politico, raccoglieva tutta la famiglia dei partigiani. In tale convenzione fu stabilito che il Ministero avrebbe provveduto a rimborsare la spesa di vitto e alloggio per studenti, presi in forza presso i Collegi gestiti dall'A.N.P.I., affinché per essi fosse possibile il ripristinare la serietà degli studi insidiata dall'indulgenza dei periodi di crisi post-bellica. La convenzione ebbe, quindi, sin dall'origine, una portata limitata. La preoccupazione del grande disordine che le fatali conseguenze della guerra avevano portato negli studi, la opportunità di favorire un'iniziativa che avesse potuto ripristinarne la serietà per permettere a questi giovani di reinserirsi, dopo il travaglio della lotta partigiana, della lotta combattuta sui vari fronti di guerra, dopo la ferita sanguinosa che essi avevano ricevuta nei loro affetti più cari, essendo divenuti orfani, reinserirsi, dico, nel normale corso degli studi. Il carattere, dirò così non definitivo, della convenzione risulta anche dal fatto che essa fu stipulata per sei mesi, con la possibilità di tacita rinnovazione di sei in sei mesi; un impegno quindi preso dallo Stato con una precisa limitazione anche di tempo.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica prima, il Ministero del lavoro dopo, hanno assolto all'obbligo che avevano assunto con la convenzione, ed io vorrei ricordare che per i collegi di Roma, Torino, San Remo, Bologna, Reggio Emilia e Novara nell'esercizio 1947-48 furono erogate lire 172.389.370, nell'esercizio 1948-49 lire 142.838.699 e nell'esercizio 1949-50 lire 130.950.098: in totale, per i tre esercizi ricordati, la complessiva somma di 446.178.167 lire. In altri termini, fino alla fine dell'esercizio 1949-50, lo Stato italiano ha contribuito al « ripristino della serietà degli studi » per questi giovani, meritevoli di particolarissima considerazione, con un esborso complessivo di circa mezzo miliardo di lire.

Avvenne poi un fatto nuovo costituito, non da considerazioni di carattere politico — sulle quali se è il caso potrò anche tornare — ma dalla legge del 29 aprile 1949, n. 264, con la quale, regolandosi, da una parte, la funzione statale del collocamento, dall'altra i sussidi ordinari e straordinari di disoccupazione, furono anche dedicati appositi titoli per promuovere,

ormai su un piano organico, la funzione di addestramento dei lavoratori e l'assistenza da dare ad essi, non più sotto forma del semplice sussidio, ma della possibilità di miglioramento professionale e di proficua attività, svolta nell'interesse pubblico, attraverso i cantieri di lavoro e di rimboschimento. Il fine, che si perseguiva attraverso la convenzione stipulata con l'A.N.P.I., era evidentemente un fine di addestramento professionale, di miglioramento professionale, di istruzione professionale dei giovani partigiani. Regolata e disciplinata tutta la materia in una forma organica, il Ministero ritenne che non si potesse mantenere una situazione eccezionale, nei rapporti con l'A.N.P.I., che non si inquadrasse nella disciplina generale. Ma di ciò lei, onorevole Terracini, ha dato atto con lealtà, della quale non si poteva dubitare.

Questa nuova situazione, però, non portò all'inaridirsi della fonte di finanziamento per i convitti-scuola gestiti dall'A.N.P.I. Solo che, nel corso dell'esercizio precedente, l'A.N.P.I. dovette seguire la normale procedura stabilita per tutte le altre istituzioni che si proponessero l'addestramento professionale dei lavoratori disoccupati e, quindi, presentare delle proposte di corsi, che ricevertero, in effetti, il loro adeguato finanziamento. Ed, infatti, nell'esercizio decorso il Ministero del lavoro, in attuazione della legge del 29 aprile 1949, n. 264, autorizzò e finanziò per Reggio Emilia nove corsi, lire 20 milioni; per Milano nove corsi per 52 allievi, 4 milioni; per Torino, quindici corsi per 530 allievi; per Roma 3 corsi per 90 allievi, 3 milioni. Lei ha considerato questa procedura una specie di artificio contabile amministrativo, ma non fu così: fu proprio il desiderio di riportare l'assistenza per i giovani partigiani, reduci, combattenti ed orfani nella generale disciplina che era stata stabilita per tutti i lavoratori italiani. E ciò evidentemente è collegato ad un'altra circostanza, su cui mi permetto di richiamare la sua attenzione, cioè che, mentre soltanto la categoria di reduci, partigiani e orfani godeva di interventi, di provvidenze statali a loro favore, ma nei limiti modesti degli stanziamenti che ella ha ricordato, in effetti oggi per questo vasto fine, che comprende, a fianco alla qualificazione professionale anche, come ho ricordato, quella particolare forma di addestramento professionale che è

rappresentata dai cantieri-scuola, noi disponiamo per il corrente esercizio di somme notevoli che hanno ricevuto, proprio ieri dal Consiglio dei ministri, un incremento sensibile.

Dunque, il rientrare nella disciplina generale ha coinciso anche con la messa a disposizione, per questo grande complesso di iniziative, di somme cospicue, che permettono allo Stato italiano di svolgere oggi una politica di assistenza intelligente e proficua per i disoccupati in generale, che ha una portata i cui benefici effetti credo che possano essere testimoniati da tutti i colleghi del Senato.

Il Ministero del lavoro, entrata in vigore la legge del 29 aprile 1949, aveva provveduto a denunciare la convenzione a suo tempo stipulata con l'A.N.P.I., e l'aveva denunciata appunto per le ragioni alle quali ho fatto cenno, e che avevano portato in effetti, per la scadenza del rinnovato periodo semestrale, alla risoluzione del rapporto. Ora, l'Associazione partigiani ha riprodotto la stessa richiesta sotto la stessa forma di quando la convenzione era in vigore, chiedendo la concessione di contributi pari all'importo del mantenimento per vitto e alloggio degli orfani o dei partigiani e reduci alloggiati presso i propri Convitti. È vero che la richiesta è stata ridotta in un primo momento a due soli collegi, ed in un secondo momento ad un solo collegio, ma è chiaro che ci troviamo di fronte ad un'insistenza dell'A.N.P.I. di far rivivere la convenzione dal Ministero del lavoro denunciata e che quindi più non esisteva. Lei si è reso conto, implicitamente, anche senza dirlo, onorevole Terracini, di questa difficoltà, ed allora mi pare che abbia detto: non è nemmeno il caso di ricordare la convenzione, a me basta invocare l'articolo 102 del bilancio del Ministero del lavoro, perchè, indipendentemente da un rapporto contrattuale, il fatto che io sia un'associazione la quale provveda all'assistenza delle categorie previste dalla legge del 1945 mi conferisce il diritto di ricevere il rimborso delle spese che io abbia per avventura sostenute.

Ma qui la questione si allarga e non posso fare a meno di fare qualche rilievo, il primo dei quali è questo: lo stanziamento dell'articolo 102 del bilancio non implica l'obbligo di provvedere al rimborso, a tutti gli enti, delle spese che essi per avventura facessero a fa-

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

vore delle categorie assistibili a norma del decreto del 1945, e questo ce lo conferma se non altro la modestia della somma stanziata, che ha anche ricevuto quest'anno una falciatura, perchè da 100 milioni è stata ridotta a 50. Ma evidentemente anche i 100 milioni non avrebbero potuto servire allo scopo. Ora io vorrei, se me lo consente, onorevole Terracini, riportarmi ad un criterio che noi non possiamo dimenticare e che è questo: l'assistenza, sia pure verso categorie benemerite, non è una funzione esclusiva di Stato. Nel nostro Paese, in materia di assistenza, di beneficenza, di iniziative culturali, sociali, umanitarie, vi è un regime di libertà, di libertà, non soltanto nel senso che lo Stato non considera questa una sua funzione esclusiva, ma libertà anche nel senso che la solidarietà, lo spirito di socialità di vasti strati del nostro popolo, le istituzioni che in proposito hanno una lunghissima tradizione, fanno sì che a questa funzione si provveda soprattutto attraverso iniziative, le quali dallo Stato ricevono soltanto eventualmente dei contributi integrativi. Ed io vorrei, in proposito, ricordare che nel nostro Paese, a fianco dei convitti-scuola, che sono stati istituiti dall'A.N.P.I., esistono fortunatamente decine di altri collegi, di altri convitti, di orfanotrofi, di altre istituzioni scolastiche, assistenziali, culturali, che provvedono all'assistenza precisamente delle stesse categorie alle quali provvedono i convitti dell'A.N.P.I. Noi non dobbiamo perdere di vista questa situazione obiettiva, la quale porta subito alla conclusione che non si può esaurire con un contributo da dare ad una sola delle associazioni, quello che è quasi per intero lo stanziamento previsto dal bilancio, e, d'altra parte, non si può ad una sola delle associazioni dare un rimborso integrale delle spese che sostiene. Perchè altrimenti dovremmo aspettarci una richiesta uguale da parte di tutte le altre istituzioni.

Io non vorrò dire, onorevole Terracini, che può anche essere considerato comodo fare l'assistenza attraverso l'integrale finanziamento e rimborso da parte dello Stato. Se così fosse, se ci fosse la possibilità nel nostro Paese di seguire questa strada, cioè di rimborsare al cento per cento le spese sostenute da enti assistenziali, probabilmente noi vedremmo una fioritura di tal genere di istituzioni, che potreb-

be consolarci fino ad un certo punto, perchè noi siamo soprattutto soddisfatti quando vediamo che è lo spirito di solidarietà cristiana, di fratellanza che provoca, attraverso sforzi e sacrifici anche di modeste persone, il sorgere ed il prosperare di istituti a carattere assistenziale.

LUSSU. Come si fa a dire questo, presenti qui quelli che hanno creato un Ministero dell'assistenza, come in tutti i Paesi civili dovrebbe esistere?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma in Italia non esiste.

LUSSU. Esiste l'Istituto nazionale della previdenza sociale che è appunto una precisa assistenza da parte dello Stato. Lei sta nascondendo dei fatti molto gravi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non intendo nascondere nulla. Verremo anche ai fatti gravi se lei lo desidera. Le darò anche soddisfazione in questo.

GRISOLIA. Nel colloquio di stamane il Ministro del lavoro si è comportato in modo ben diverso.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho avuto la ventura — vorrei spiegarlo una volta per tutte perchè non sorgano equivoci — di assistere a questo colloquio: non ho avuto nemmeno la possibilità di averne notizia. Comunque, (e non ho motivo di dubitarne) se le dichiarazioni del Ministro fossero state difformi da quelle che io vado svolgendo, non considerino l'onorevole interpellante ed i suoi colleghi, la mia risposta come preclusiva di quelle ulteriori possibilità che per avventura fossero balenate attraverso il ricordato colloquio. Io debbo riferirmi...

PALERMO. Non è serio tutto questo!

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È perfettamente serio che io riproduca qui quello che è il pensiero del Ministro, quale è stato determinato in seguito all'interpellanza presentata. Mi si parla di dichiarazioni che sarebbero state fatte in un colloquio privato: ripeto, non ho motivo di dubitarne, ma evidentemente non possono essere queste affermazioni a modificare la linea sulla quale sto svolgendo la risposta alla interpellanza. (*Interruzione del senatore Lussu. Clamori dal centro*). Le affermazioni che ho

fatto finora portano alla conseguenza che non vi è una posizione aprioristica, negativa da parte del Ministero del lavoro nei confronti nè dei Convitti Rinascita nè di altre iniziative che si proponessero il fine dell'assistenza a queste categorie benemerite. Vi è soltanto la legittima posizione di non esaurire tutti i fondi, che sono previsti dall'articolo 102 del bilancio, per sostenere una sola delle iniziative, presentata da una associazione che non può più richiamarsi a quella rappresentanza integrale della famiglia dei partigiani che aveva all'origine, cioè al momento in cui la convenzione fu stipulata con il Ministero dell'assistenza post-bellica. Non vorrei negare che l'A.N.P.I. può ancora vantare l'adesione di numerosi partigiani, ma è evidente che non si può, di fronte al sorgere di altre associazioni che hanno raccolto, a loro volta, dei vasti consensi in molti partigiani, non si può, ripeto, prescindere da questa obiettiva situazione.

BARONTINI. Quanti sono? Pochissimi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Barontini, non conviene, credo, a nessuno di noi parlar male dei partigiani, appartengano essi a questa o a quella associazione: rispettiatoli tutti. (*Approvazioni*). Vi è dunque l'impossibilità, allo stato attuale delle cose, di esaurire, per sostenere una sola iniziativa, un intero stanziamento di bilancio; e quindi l'impossibilità di dare una situazione di privilegio ad una sola iniziativa attraverso il rimborso integrale.

Il nostro Ministero, ma soprattutto in misura molto più larga il Ministero dell'interno, che ha un'apposita direzione generale dell'assistenza, possono soltanto sovvenire, attraverso sussidi, attraverso cioè apporti, iniziative che si fondano soprattutto su altre possibilità di finanziamento. D'altra parte, è legittima la richiesta del Ministero del lavoro che all'addestramento, promosso dall'A.N.P.I., di giovani appartenenti alle categorie previste dal decreto del 1945, si provveda, così come è in effetti possibile, attraverso il sistema della legge del 1949, n. 264, la quale del resto è stata applicata nell'esercizio decorso.

Ora, se così è, se il Ministro del lavoro dice: si segua quella che è la via comune, la

via che serve a tutti, ad associazioni, enti, istituzioni, sindacati, a tutti coloro i quali si propongano l'addestramento professionale dei lavoratori, se così è, l'Associazione partigiani d'Italia ha la possibilità di concorrere, insieme con le altre istituzioni al finanziamento dei corsi, i cui progetti abbia presentato come in effetti ha fatto. Ma l'Associazione partigiani d'Italia invoca una particolare ragione di urgenza. Le scuole sono cominciate. Intendiamoci, onorevole Terracini, l'argomento non mi sembra proprio a posto, se mi consente, perchè i corsi di addestramento professionale sono i corsi, le scuole che debbono essere frequentate dagli allievi. Il fatto che ci siano delle scuole pubbliche, universitarie, liceali, ginnasiali, tecniche, che abbiano cominciato i loro corsi oggi, non implica necessariamente che dei corsi di addestramento professionale, così come sta avvenendo, del resto, per tutte le iniziative consimili, non possano iniziarsi in un momento successivo; la verità è che questi convitti non si limitano ad organizzare, sia pure attraverso lo sforzo di specializzazione che hanno fatto, corsi particolari, ma questi convitti accolgono una serie di partecipanti piuttosto eterogenea, tutti appartenenti alla nobile famiglia dei partigiani e dei combattenti, ma in situazioni diverse. Vi sono per esempio in certe scuole, in certi convitti, dei giovani che frequentano l'Università, ve ne sono altri che frequentano delle scuole medie superiori, ve ne sono altri, invece, per i quali vi è nello stesso convitto qualche corso per assistente edile o qualche corso per fotografi o qualche corso di pubblicità e così di seguito. Ora, è chiaro che i finanziamenti, che sono previsti per i corsi di addestramento professionale, non possono che riferirsi a tali corsi, ed è difficile, sul terreno della legge n. 264, salvo a ricorrere ad altre fonti, di prelevare quanto occorra per una istruzione sia pure più elevata e quindi più utile ai giovani, la quale non può non riportarsi che al sistema scolastico generale del nostro Paese. Potremo noi ancora una volta anche quest'anno, venire incontro alla richiesta dell'A.N.P.I.?

Io non posso, onorevole Terracini, nè dirle sì, ne dirle no, perchè, come lei sa, la legge numero 264 prevede che il piano annuale dei corsi di qualificazione e di addestramento professio-

nale non è formulato a propria discrezione dal Ministro del lavoro, ma è preparato dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati, istituita precisamente con la ricordata legge e composta, tra l'altro, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Quindi, sarà la Commissione che dovrà a suo tempo fare le sue proposte al Ministero, ed il Ministero potrà, in base al piano proposto, approvarle e renderle esecutive.

Allo stato attuale delle cose nulla è pregiudicato, nè in senso positivo nè in senso negativo.

Io spero che questa risposta possa soddisfare anche nella sostanza, onorevole Terracini, perchè rimette ad un organismo, quale è la Commissione per l'avviamento al lavoro, l'esame tecnico delle proposte dei corsi che sono state avanzate dall'A.N.P.I. e dà quindi, a questa Associazione — della quale si può non condividere l'indirizzo organizzativo attuale, ma verso la quale, per la natura e la qualità dei suoi componenti, comunque non si può non avere rispetto — la possibilità di poter continuare delle utili iniziative a favore degli assistiti previsti dalla legge 1945.

Queste, in breve, onorevole Terracini, le spiegazioni ed i chiarimenti che io ho potuto dare, questi anche gli intendimenti che, in relazione all'indirizzo stabilito in proposito dal Ministro, io ho potuto rendere manifesti. Spero che il Senato vorrà trarre dalla vicenda, dal dialogo al quale ha assistito questa conclusione, che nel nostro Paese la simpatia doverosa, anzi direi la sollecitudine verso le categorie dei reduci, dei partigiani, degli orfani non è affatto spenta. Anche recentemente il Parlamento ha avuto occasione di occuparsene, a proposito della proroga per l'assunzione obbligatoria, attraverso l'introduzione di una percentuale nelle assunzioni attribuita alle vittime civili, della guerra, ed attraverso tutta una serie di altre misure.

Resti, quindi, estraneo a questa discussione ogni pensiero che non sia di deferenza e di ossequio per la famiglia dei partigiani italiani. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. Onorevole Sottosegretario, è proprio perchè io mi pongo dal punto di vista

che ella ha esposto con le sue ultime parole, che, pur associandomi ad esse, non posso essere soddisfatto della sua risposta. Ella ha affermato di non potermi dire nè sì, nè no. Ma un detto popolare conclude questa impostazione concettuale colla constatazione che, dunque, si è di parere contrario. Nè sì, nè no, ma io vorrei sapere — poichè in definitiva non sono le Commissioni che decidono ma le persone che vi siedono, e specialmente certe persone — se la soluzione del problema in discussione fosse deferita a lei, cosa deciderebbe? In tal caso non potrebbe cavarsela dicendo nè sì nè no. Ed io temo appunto che ella sarebbe di parere contrario, e cioè per il no.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Allora è meglio che non sia deferita a me.

TERRACINI. Io ho commesso un errore, onorevole Sottosegretario, quello di fare, ad introduzione dello svolgimento della mia interpellanza la esposizione, non storica ma solo cronicistica, della questione. Orbene, io non chiedevo e non chiedo conto o spiegazioni a lei del passato, ma solo di quel limitatissimo presente, che non è caratterizzato dalla legge numero 264, bensì dal capitolo 102 del bilancio del Ministero del lavoro. Siamo d'accordo: tutte le vecchie convenzioni sono scadute. Ma nessuno pensa di farle rivivere. Noi ne chiediamo una nuova. Non mi disse lei stesso che, per tre anni e mezzo, l'attività dei Convitti è andata svolgendosi sulla base del tacito rinnovamento semestrale delle primitive convenzioni? Ciò significa che di fatto ogni sei mesi il Ministero è venuto concordando delle convenzioni nuove, che riproducevano ogni volta la precedente, dato che nulla vi era da mutare. Ma ognuna, giuridicamente, costituiva un atto nuovo, sebbene uguale agli altri. Oggi noi chiediamo che, scaduta la precedente convenzione — e non tacitamente, come in passato, ma per espressa lettera del Ministro — questi ne faccia una nuova, non più tacitamente ma con espressa, se anche mutata, dizione. Ci sono le possibilità di farlo, dal punto di vista legislativo e di bilancio? Noi diciamo di sì, mentre lei non è riuscito a dimostrare che si debba rispondere no. Noi diciamo sì, perchè esiste ancor sempre la legge del 1945 che fa obbligo dell'assistenza che chiediamo, ed esiste il capitolo 102 del bi-

lancio che pone a disposizione 50 milioni per rispondere ai compiti stabiliti dalla legge del 1945. Ora, tutto sta nell'impiego che si vuole fare di questi 50 milioni. Lei ha detto: non si può accettare una pretesa di preferenza o addirittura di monopolio, nei confronti di questo stanziamento; mentre voi vorreste prendervelo tutto, come se aveste un diritto esclusivo su questo danaro. Non è vero; noi non vantiamo dei diritti. Ma il Ministero ha il dovere di impiegare questa somma secondo l'intenzione della legge; e non di lasciarla inutilizzata per lo sterile fine di ritrovarla a chiusura dell'anno finanziario sotto forma di residuo, un residuo da inglobarsi con altri per non so quale impiego, ma certamente non per quello cui è per legge destinato.

Io chiedo: sono pervenute altre domande al Ministero del lavoro per contributi sul capitolo 102? E rispondo che non ne sono pervenute, salvo quella — subito soddisfatta — dell'Ente combustibili. E ci sarebbe molto da osservare a questo proposito, perchè l'Ente combustibili gode troppe facilitazioni, privilegi e concessioni così che spesso in questa Aula si è protestato fino a chiederne lo scioglimento.

Ma, oltre a quella dell'Ente combustibili sono state avanzate altre domande? No, onorevole Sottosegretario, almeno fino ad ora. Certo che vi sarebbe facilissimo stimolarne cento e più se si volesse creare artificialmente una concorrenza con la nostra richiesta!

Ma sino ad ora la concorrenza manca. E perchè mai c'è la nostra sola richiesta? Perchè solo i Collegi-convitti Rinascita possono identificarsi con gli enti previsti dalla legge del 1945 e dall'inciso esplicativo del capitolo 102 del bilancio 1950-51 del Ministero del lavoro. Se altre iniziative analoghe fossero mai nate, stia sicuro, onorevole Sottosegretario, che sarebbero già venuti in corteo, a sollecitare i contributi, e certamente con appoggi più autorevoli di quello che i Convitti Rinascita hanno trovato in noi, e perciò, molto probabilmente, avrebbero già ricevuto secondo la loro richiesta. Ma nessuno si è presentato perchè nessun altro ente od istituto ha titolo per poterlo fare; noi soli, o meglio i soli Convitti Rinascita hanno infatti eretto a missione il compito di educare a degno lavoro gli orfani

dei caduti. Ma l'onorevole Sottosegretario ha affermato che comunque è troppo comodo fare della beneficenza con il denaro dello Stato. La cura dei figli dei combattenti caduti non è una opera di beneficenza. Essi non sono i poveri, che risvegliano e raccolgono la nostra pietà; che invocano il tozzo di pane per sfamarsi o l'abito frusto con cui coprire, contro il gelo, le carni raggelate. Qui si tratta di pagare un debito sacro dello Stato e della Nazione. (*Vivi applausi dalla sinistra*). Sono profondamente amareggiato nel dover constatare, ancora una volta attraverso le sue parole, come nel nostro Paese manchi in troppa gente il sentimento profondo di ciò.

Quante volte d'altronde qui stesso non si è parlato delle pratiche lente e complicate per le pensioni ai mutilati, agli invalidi, ai familiari dei caduti chiedendone la riorganizzazione; e con quale accanimento non si è dovuto combattere per strappare a loro favore nel testo della nuova legge una lira o cento lire di più! E tutti noi, conosciamo per triste esperienza quanto sappiamo di sale le scale di quegli uffici dove spesso ci rechiamo per sollecitare decisioni che rappresentano sangue e vita per milioni di nostri concittadini, in credito verso lo Stato per titoli sacri.

Il Governo ha ora occasione per pagare subito, immediatamente, il suo debito ad un piccolissimo numero di aventi diritto: gli orfani del Convitto « *Giaime Pintor* ».

Non sono che 120, mentre altre decine di migliaia attendono in Italia di essere assistiti.

Incominciate con questi pochi e sollevate voi e noi stessi dal rimorso che ci grava per la grande insolvenza, di cui siamo colpevoli.

È vero, che la beneficenza non è funzione di Stato; ed infatti, se i ragazzi che ho nominato e dei quali ho accennato rapidamente la tragica storia familiare, si dovessero vedere fatti oggetto di beneficenza a ragione ci butterebbero in viso l'obolo che arditissimo porgere loro. Ma assistendoli, educandoli, avviandoli ad un lavoro proficuo ed onesto noi non facciamo altro che restituire loro, e sono in parte, quanto essi, attraverso i loro padri gloriosi, alle loro madri eroiche hanno dato al Paese.

Ancora un cenno sul fatto dell'urgenza. Lei stesso, onorevole Sottosegretario, ha riconosciuto

to che nel Convitto « Giaime Pintor » è ospitato un gruppo eterogeneo di allievi, dei quali alcuni si applicano all'apprendimento di un mestiere e altri frequentano invece le scuole, fino alle più alte, le universitarie; questi ultimi — sia detto per incidenza — figli in maggioranza di contadini e di operai. Il Convitto Rinascita ha aperto ad essi, ubbidendo all'articolo 34 della Costituzione, la via agli studi superiori perchè meritevoli di adirli. E sono questi i più prenutti dall'urgenza, perchè grave danno avrebbero da un ritardato accesso ai corsi scolastici. Ma la urgenza vale anche per gli allievi applicati a studi professionali, di tipo ben diverso dei corsi organizzati dal Ministero del lavoro in base alla legge n. 264. Questi sono certamente degne ed utili iniziative, ma non confrontabili con la preparazione professionale che si acquista nei Convitti Rinascita, anche perchè accompagnata, questa, da una preparazione culturale generale assai più elevata. Il problema da me posto non si risolve dunque con la meccanica immissione nei corsi per disoccupati degli allievi dei Convitti professionali Rinascita.

Concludendo, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta datami, la quale non è stata che una spiegazione, ovvero un tentativo di spiegazione, escludente ogni più lontano accenno ad un impegno. Tuttavia non dichiarerò precipitosamente al nostro Presidente che trasformo in mozione l'interpellanza. E ciò perchè questa mattina c'è stato il colloquio di cui parlai, del quale l'onorevole Sottosegretario non ha potuto avere notizia dal Ministro, mentre potrebbe essere che da esso qualcosa si svolga. Non in base alla legge n. 264, naturalmente, bensì in base al capitolo 102 del bilancio del Ministero del lavoro. Do pertanto ancora freno alla nostra impazienza e respiro all'esame della questione da parte del Ministro. Ma se entro pochissimi giorni — le scuole sono state riaperte, i professori sono già saliti sulle cattedre, gli allievi hanno bisogno di non perdere una lezione di più — se entro pochi giorni non si prenderà la decisione attesa, allora chiederò alla nostra Presidenza di trasformare in mozione l'interpellanza. (*Applausi dalla sinistra*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario » (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Essendo stato approvato l'articolo 16, come fu concordato, bisognerebbe ora porre in discussione l'articolo 2, secondo e terzo comma e l'articolo 3, lasciati in sospeso.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Formalmente, quando abbiamo discusso il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3, in seguito alle varie proposte, che in proposito vennero presentate, fu deciso che la discussione di questi due articoli si sarebbe conclusa non appena i minimi di esenzione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare progressiva sul reddito fossero stati deliberati dal Senato. Quindi, dal punto di vista formale, non vi è dubbio che ella, onorevole Presidente, ha ragione quando ci chiede di completare la discussione degli articoli 2 e 3. Comunque, vorrei pregarla di voler considerare se non fosse opportuno, per ragioni che sono facilmente comprensibili, ai fini della posizione che noi possiamo assumere nei confronti delle parti ancora non regolate dell'articolo 2 e dell'articolo 3, se non fosse opportuno rinviare ulteriormente la discussione, dopo l'esame del titolo IV. È chiaro, cioè, a nostro avviso, che è in funzione della discussione del titolo IV che si può stabilire se l'esonero dalla dichiarazione annua deve essere di natura permanente, o se eventualmente non si debbano considerare due forme di esonero: una nel primo anno di applicazione e una negli anni successivi.

PRESIDENTE. Domando al relatore di maggioranza di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Sono remissivo riguardo a questa proposta.

PRESIDENTE. Domando il parere del Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto a quello che il Senato vorrà decidere.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di dire chiaramente se accetta la sospensione della discussione su questo punto o se vuole un voto del Senato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Fortunati.

PRESIDENTE. Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 17 di cui do lettura:

Art. 17.

L'accertamento ai fini dell'imposta complementare progressiva e di competenza dell'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

Da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti è stato proposto su questo articolo un emendamento così formulato:

« Sostituire alle parole: " il suo domicilio fiscale " le altre: " la dimora abituale che dovrà essere indicata espressamente nella dichiarazione annuale " ».

L'onorevole Ruggeri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Abbiamo poco da dire riguardo a questo emendamento, poichè dovremmo ripetere gli stessi argomenti che abbiamo sostenuto in sede di articolo 7. Noi tendiamo cioè a portare l'accertamento e tutte le operazioni susseguenti al posto più vicino possibile, al posto dove c'è il reddito e la dimora abituale del contribuente che deve precisare nella dichiarazione.

PRESIDENTE. Faccio notare ai colleghi che questa dimora abituale deve essere dichiarata e indicata, e ci potrebbero poi essere delle controversie e degli accertamenti al riguardo. Vorrei perciò pregare i presentatori di spiegare meglio la proposta dell'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io ho capito perfettamente a che cosa vuole alludere ella, onorevole Presidente. Mi pare però che il problema vada posto in questi termini. Con l'articolo 7 che cosa si è proposto il Senato? Si è proposto, nei confronti delle società, anzi delle aziende in genere, di impedire che, attraverso la fissazione del domi-

cilio fiscale, avvengano accertamenti da parte di organi dell'Amministrazione finanziaria staccati eccessivamente dalla località in cui si trova o la sede amministrativa o lo stabilimento principale. Ed al Senato allora è parso, così come era parso al Ministro proponente, che l'accertamento poteva diventare più attendibile se veniva lasciata all'organo dell'Amministrazione finanziaria la facoltà di scegliere la località in cui eseguire l'accertamento. Ora, nel caso dell'imposta complementare progressiva sul reddito e per i singoli contribuenti, sorge lo stesso problema.

Già oggi, allo stato di fatto, i redditi di numerosi contribuenti vengono proprio accertati in sede di domicilio fiscale; al punto che, in sede di applicazione dell'imposta di famiglia, vi sono curiose controversie dovute al fatto che il contribuente sostiene che, in sede di imposta di famiglia, deve essere assoggettato nella stessa località in cui è assoggettato per il pagamento dell'imposta complementare. Ed allora avvengono i casi, non so, di Busto Arzizio, che l'onorevole relatore di maggioranza ben conosce. Questi casi sono stranamente numerosi, troppo numerosi, per cui l'accertamento per molti, troppi contribuenti avviene ad opera di organi dell'Amministrazione finanziaria situati in località in cui il contribuente non esercita alcuna attività economica, non ha alcuna fonte di produzione di reddito e di fatto non dimora. In realtà manca così all'organo accertatore non solo la visione delle fonti di reddito, ma anche la visione della situazione generale economica del contribuente, quale traspare spesso anche degli aspetti esteriori del tenore di vita, che possono stimolare l'organo accertatore ad eseguire più accurate indagini.

È esatto quanto ha obiettato l'onorevole Presidente, giacchè nel nostro emendamento è detto che la dimora abituale dovrà essere indicata espressamente nella dichiarazione annuale. Di qui la possibilità, evidentemente, di una controversia tra l'organo accertatore ed il contribuente che ha indicato come dimora abituale una località che l'organo accertatore non ritiene corrispondente alla realtà. Da questo punto di vista, evidentemente, la fissazione del domicilio fiscale è un criterio formale che si presta a minori controversie. Di questo ci rendiamo perfettamente conto, ma noi credia-

mo che, in ogni caso, esiste il criterio e pratico e giuridico per risolvere la controversia. Noi ci siamo riferiti al concetto giuridico di dimora abituale dato dal Codice civile: è quindi alla stregua di questo concetto giuridico di dimora abituale che deve essere eventualmente risolta la controversia. D'altra parte, essendo ben chiaro il concetto giuridico di dimora abituale, a meno che si tratti di una volontà preconstituita di evasione, attraverso questa forma, da parte del contribuente, credo che difficilmente il contribuente tenderà a dichiarare infedelmente una località come dimora abituale, quando abitualmente in questa località in realtà non permane per la maggior parte dell'anno.

Ad ogni modo, secondo me, in questo momento, non si tratta di accettare l'emendamento in tutta l'espressione letterale, così come è stato presentato; si tratta di accettare o meno il principio del domicilio fiscale. Questo principio, a mio avviso, dà adito ad intense forme di evasione: è attraverso il domicilio fiscale che sostanzialmente molti grossi contribuenti riescono a sfuggire ad una adeguata incidenza tributaria. Accettato invece il nostro principio della dimora abituale, si tratterà poi di vedere se si deve accedere o no alla idea che la dimora abituale debba essere indicata nella stessa dichiarazione del contribuente.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Intendo osservare solo che sul concetto di residenza e sulla determinazione della stessa — perchè dimora abituale vuol dire residenza — proprio per la questione dell'imposta di famiglia, l'esperienza di noi avvocati ci dice che sono sorte infinite questioni tra Comune e Comune, perchè il concetto è quanto mai impreciso e si presta a svariati inconvenienti.

La Commissione pertanto non è favorevole all'accoglimento di questo emendamento, che sostituisce ad un criterio abbastanza determinato un altro criterio incerto e che dà luogo a contestazioni.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione della proposta contenuta nell'articolo 17 è la seguente: l'articolo 18 della legge istitutiva

dell'imposta complementare progressiva sul reddito stabiliva che « la dichiarazione deve essere presentata e l'imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza », cioè quella che oggi il senatore Fortunati chiama la dimora abituale. Per cui, in realtà, se volessimo scrivere in modo corretto l'emendamento del senatore Fortunati, dovremmo tradurlo in un emendamento soppressivo dell'articolo 17, perchè eliminando l'articolo 17 riprende pieno vigore la legge del 1923, che è la legge attualmente applicata, e che porta a stabilire che l'imposta è dovuta nel Comune dove il contribuente ha la residenza.

Senonchè questa norma è venuta a contrastare con la legge del 7 agosto 1936, che ha istituito e disciplinato il domicilio fiscale, e soprattutto a contrastare con lo sforzo che sta facendo l'Amministrazione finanziaria di organizzarsi un'anagrafe tributaria, senza la quale è impossibile arrivare ad un corretto accertamento dell'imposta personale. Ora, la legge del 1936, all'articolo 11, definisce il domicilio fiscale e lo definisce in modo estremamente semplice ed inequivocabile: « Il domicilio fiscale della persona fisica si ha nel luogo dove la persona è iscritta nell'anagrafe civile »; e poichè, per le nostre leggi regolanti l'anagrafe civile non è possibile avere una pluralità di iscrizioni, non c'è dubbio che c'è un luogo dove inequivocabilmente è iscritta la persona fisica. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Onorevole Fortunati, se viola la legge tutto è possibile, ma finchè si applica la legge regolarmente un cittadino non può essere iscritto in due luoghi diversi nell'anagrafe civile. Questo è un dato della legge che disciplina l'anagrafe civile. L'articolo 11 ammette una eccezione a questa regola: « quando concorrano particolari circostanze, il procuratore delle imposte competente può consentire l'elezione di domicilio fiscale diverso, ai sensi del presente decreto », cioè quando eventualmente per una situazione particolare il centro degli affari di un contribuente sia diverso dal luogo dove è iscritto nell'anagrafe civile, col consenso, e quindi con la compartecipazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria, è consentita l'elezione di un diverso domicilio fiscale. Con l'emendamento che si propone e con l'attuale situazione di cose abbiamo in sostanza la possibilità che

si determini una situazione di incertezza: dove è che il contribuente deve avere quel fascicolo di atti personali che continuamente lo deve seguire e che chiamiamo anagrafe tributaria? Dove è, quale è l'ufficio competente per raccogliere tutti questi elementi? Appunto quelle controversie che l'onorevole Fortunati ricorda ci mostrano come sia estremamente difficile, o per lo meno incerto, quando si fa riferimento ad una situazione di fatto come è la dimora abituale o residenza, definire questo luogo, mentre invece quando usiamo della definizione contenuta nella legge del 1936 abbiamo una situazione che non presenta nessuna possibilità di incertezza. Quindi, il motivo della proposta dello schema di legge è proprio questo: risolvere l'antinomia che sussiste ancora adesso tra la legge dell'imposta complementare e la regolamentazione data dalla legge del 1936 al domicilio fiscale; avere la possibilità di far operare effettivamente l'anagrafe tributaria riunendo presso un unico ufficio tutte le notizie e i documenti che interessano il contribuente, non avere più incertezze nel definire il luogo dove il contribuente deve essere esaminato e valutato ai fini dell'imposizione. E questa disposizione non è in contrasto con la disposizione che è stata votata prima, perchè, come facevo notare ricordando il secondo capoverso dell'articolo 11, anche lì si tratta di una predeterminazione di spostamento del domicilio fiscale in conseguenza dell'aver valutato come presunte determinate situazioni di fatto e situazioni di diritto dall'iscrizione all'anagrafe civile o dalla residenza o dalla sede legale dell'azienda o dell'ente morale sottoposto all'imposizione, per cui i due articoli 17 e 7 dello schema di legge non sono in contrasto, ma si completano a vicenda e ci danno entrambi la possibilità di determinare con sicurezza, in modo da non avere incertezze, dove si deve fare l'accertamento, dove si devono raccogliere gli elementi probatori e gli elementi di conoscenza della situazione del contribuente, eliminando una situazione che si è rivelata negli ultimi anni fonte di qualche inconveniente.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente: riteniamo di dover mantenere l'emendamento, non soltanto per principio, ma anche per la situazione che in concreto si verifica. Oggi l'iscri-

zione anagrafica può essere chiesta da qualunque cittadino anche in un Comune in cui egli poi non risiede di fatto. D'altra parte è chiaro che, se il cittadino chiede l'iscrizione anagrafica e la richiesta non può essere quasi mai rifiutata,...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è vero.

FORTUNATI. ... il cittadino ottiene il domicilio fiscale. Ottenuto il domicilio fiscale, il cittadino ha risolto il più delle volte il problema del distacco tra dimora abituale effettiva e domicilio fiscale.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto all'articolo 17, dal senatore Fortunati. Accennerò semplicemente a una questione che è sfuggita all'onorevole Ministro. Nella nostra legislazione abbiamo l'imposta di famiglia, la consorella del valore locativo. Sappiamo che in pratica accade (io parlo per alcuni industriali e commercianti) che taluni, pur vivendo a Roma, a Milano o a Bologna, hanno gli stabilimenti nelle zone vicine dove hanno la cosiddetta abitazione di lavoro, abitazioni spesso di lusso e cioè consone alle loro posizioni economiche. È avvenuto spesso un conflitto tra il comune di Roma o di Bologna, ove i detti individui hanno il domicilio familiare ecc., col Comune dove quegli industriali hanno la residenza di lavoro consistente in una casa aperta: può essere anche di proprietà di terzi e cioè presa in affitto. Nessun Comune è riuscito a far pagare per entrambe le circostanze due imposte di famiglia: o l'una o l'altra, non giocando qui il solo motivo della stabilità di presenza.

Domicilio fiscale e dimora abituale sono, onorevole Fortunati, due concetti differenti; almeno nella prassi fiscale italiana; non so se in Romagna viga ancora un vocabolario « rosso » che dica diversamente. Sarebbe comunque un concetto diverso per la città della Torre degli Asinelli!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, all'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

Pongo allora in votazione l'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed, ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2,—
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,75
4.000.000	5,50
5.000.000	6,—
6.000.000	6,49
7.000.000	6,93
8.000.000	7,35
9.000.000	7,74
10.000.000	8,11
20.000.000	11,08
30.000.000	13,34
40.000.000	15,25
50.000.000	16,92
70.000.000	19,81
90.000.000	22,29
100.000.000	23,43
150.000.000	28,37
200.000.000	32,49
250.000.000	36,10
300.000.000	39,34
400.000.000	45,04
500.000.000	50,—

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

A questo articolo, oltre ad altri emendamenti che discuteremo comma per comma, è stato presentato da parte dei senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti il seguente emendamento sostitutivo, dell'intero articolo.

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” A decorrere dal 1° gennaio 1951, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto di tutte le detrazioni, con aliquote progressive funzionanti in modo tale che al reddito imponibile di lire 240 mila o inferiore corrisponda l'aliquota dell'1 per cento, al reddito imponibile di lire 150 milioni o superiore corrisponda l'aliquota del 50 per cento, e per i redditi compresi tra lire 240 mila e 150 milioni l'aliquota (y) sia determinata in relazione al reddito (x) con la seguente equazione:

$$y = \sqrt{16,02598974 + 0,0000190013820 x} - 3,537215184$$

”Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro delle finanze, sarà pubblicata la tabella contenente le indicazioni delle varie cifre arrotondate di reddito, delle rispettive aliquote e della imposta corrispondente” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. Onorevole Presidente: alcuni colleghi hanno espresso il legittimo desiderio di conoscere l'equazione che regola, nel nostro emendamento, la progressione delle aliquote.

$$y = \sqrt{16,02598974 + 0,0000190013829 x} - 3,53725184:$$

ecco la nostra equazione, che fissa la progressione delle aliquote (y) da 1 a 50 per cento, nel passare da 240.000 a 150 milioni di lire di reddito imponibile (x).

ZOLI, relatore di maggioranza. Poichè il senatore Fortunati ed altri avevano rilevato che la Commissione voleva tenere nascosta la funzione, se così si desidera, colgo l'occasione per enunciarla:

$$y \text{ (aliquota)} = 0,023025 \sqrt{x} \text{ (reddito in milioni di lire)} - 0,0000472 x + 0,00874.$$

(Interruzione del senatore Lucifero).

FORTUNATI. Onorevole Presidente, potrà constatare se gli strali più o meno ironici del senatore Lucifero erano o meno superflui: non illustrerò infatti i termini logico-matematici dell'equazione: mi sforzerò di illustrarne i risultati e i presupposti economico-finanziari.

Siamo arrivati al centro del disegno di legge: alla discussione, cioè, nell'ambito di uno dei tributi più delicati quale quello dell'imposta complementare progressiva sul reddito, della aliquota minima, della aliquota massima e del tipo di progressione delle aliquote. Debbo anzitutto, però, accennare, per le cose passate, a talune argomentazioni.

Stamane si è discusso a lungo se le varie proposte di detrazione importavano o meno una diversità di trattamento nei confronti dei contribuenti e, quindi, una diversità di gettito. Ebbene la proposta di detrazione, che noi avevamo presentato, implica, nei confronti della proposta che è stata approvata, una diminuzione — fermo restando il tipo di progressione di aliquote del nostro emendamento — di circa il 25 per cento del gettito. Il che sta a significare che la nostra proposta di detrazione implicava evidentemente nei confronti dei contribuenti un imponibile in media inferiore a quello risultante dal progetto ministeriale. Siccome erano sorti dei dubbi circa la portata concreta, ho creduto opportuno dare subito una precisa informazione, anche se sull'argomento del gettito darò in seguito altri ragguagli. Sono sorti anche dei dubbi stamattina sul fatto se la struttura familiare varia o meno al variare del reddito. Leggo a questo proposito i risultati di una indagine scientifica condotta a Bologna: famiglie con reddito sino a 300.000 lire: componenti familiari 2,85; famiglie con reddito da 300 a 700 mila lire: 3,81; famiglie con reddito da 700 mila a un milione di lire: 4,28; famiglie con reddito superiore al milione di lire: 3,95. La proposta nostra di detrazione, quindi, non era una proposta « classista » nel senso tradizionale della parola.

Precisato questo, perchè, dunque, ho detto poco fa che siamo arrivati al centro della nostra discussione? Perchè a noi sembra che la impostazione di un tributo progressivo sia in fondo il documento fondamentale dell'orientamento generale di una politica tributaria, e sia, dal punto di vista oggettivo, il banco di

prova per saggiare tanto la realtà e le ripercussioni degli stessi presupposti del disegno di legge, quanto la realtà e la concretezza degli altri obbiettivi che in questo stesso disegno di legge sono formalmente posti.

Quali sono le questioni? Una prima questione credo consista nello stabilire quale deve essere l'aliquota minima e quale deve essere la aliquota massima. Questa è certo la prima questione.

Seconda questione: a quale reddito minimo o a quale scaglione minimo di redditi applicare l'aliquota minima? A quale reddito massimo o a quale scaglione massimo di redditi applicare la aliquota massima?

Terza questione: quale tipo di progressione di aliquote adottare tra l'aliquota minima e l'aliquota massima, al variare dei redditi compresi tra il reddito fissato in corrispondenza dell'aliquota minima ed il reddito fissato in corrispondenza dell'aliquota massima?

Quarta questione (che può apparire formale: ed ecco perciò la ragione precipua della richiesta presentata a più riprese della formula che indichi il tipo di progressione!): quale è la portata, o quale deve essere la portata economica e tributaria dell'implicita delega al Ministro per le finanze contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in discussione, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione?

Queste le questioni, che indubbiamente sono complesse ed impegnative: questioni di fronte alle quali credo non si possano e non si debbano, per la serietà del Senato, svolgere argomentazioni generiche, nè sul piano politico, nè sul piano politico-economico e nemmeno, oserci dire, sul piano giuridico formale. Sono questioni concrete, che incidono concretamente non soltanto, come vedremo, sul gettito del tributo, ma anche direttamente sulla distribuzione del carico tributario, e che, naturalmente, costituiscono, consapevolmente o inconsapevolmente, la premessa per ulteriori ripercussioni nel quadro generale della politica tributaria.

Voglio fare quindi una prima precisazione, che intende caratterizzare il metodo con cui intendiamo illustrare la nostra posizione. Non si possono, in via assoluta, affrontare le questioni implicite ed esplicite dell'articolo 18 in base ad una distribuzione teorica di redditi

imponibili ed in base ad una distribuzione teorica di pressioni tributarie. Ciò premesso, mi sforzerò di riassumere al Senato le sostanziali argomentazioni, che, a mio avviso, tanto nella relazione del Ministro quanto nella relazione del collega Zoli, rappresentano la legittimazione di due tipi di progressione delle aliquote.

Prima argomentazione (comune ad entrambi i proponenti, cioè al Ministro e al collega Zoli): dal 1946, ultimo periodo storico in cui il legislatore si è occupato della scala delle aliquote, ad oggi, è intervenuto un fenomeno di svalutazione monetaria: occorre pertanto « aggiornare » la scala. Il carico tributario, determinato da una progressione di aliquote fissate in un momento in cui la moneta aveva una determinata capacità di acquisto, non ha significato, o cambia radicalmente di significato economico, quando il metro monetario si è notevolmente spostato, quando, cioè, la capacità di acquisto della moneta è notevolmente diminuita.

Seconda argomentazione: tra il 1944 e il 1946 vi è stata una legislazione ispirata a presunte finalità demagogiche, per il raggiungimento di ideali irraggiungibili. La conclusione implicita di siffatta argomentazione è che bisogna rivedere la legislazione occorsa tra il 1944 e il 1946, in quanto ispirata a presunte finalità demagogiche, e che la revisione deve ovviamente consistere nell'eliminare le finalità demagogiche. Confesso che non ho capito, a parte il risultato finale dell'operazione, quale metro, quale strumento può e deve essere adoperato per misurare le finalità demagogiche; quali argomentazioni, cioè di carattere logico o storico, possono essere svolte, per stabilire che la aliquota minima e la aliquota massima del 1944 e del 1946, e i tipi di progressione delle aliquote adottati nei due anni sono tali, da giustificare l'affermazione di finalità demagogiche.

Terza argomentazione (riassuntiva, in un certo senso, delle prime due): il fatto che è intervenuta una svalutazione monetaria, e il fatto che tra il 1944 ed il 1946 si è attuata una legislazione ispirata a presunte finalità demagogiche, hanno determinato una pressione tributaria intollerabile. La pressione tributaria intollerabile è alla base delle evasioni; pertanto, se si vogliono seriamente eliminare le evasioni, si deve eliminare la causa della intollerabilità della pressione tributaria.

Credo di avere riassunto fedelmente le argomentazioni. Confesso che anche dell'ultima argomentazione — intollerabilità della pressione tributaria — non mi sembra sia stato offerto un adeguato logico sviluppo. Comunque, incominciamo a fissare i limiti oggettivi delle tre principali argomentazioni, se non esclusive (ma in fondo si può dire esclusive), argomentazioni, che stanno alla base delle proposte ministeriali e delle proposte della maggioranza della Commissione. Il primo esame oggettivo riflette la svalutazione monetaria. Quale effetto ha la svalutazione monetaria nei confronti del problema che trattiamo? Ho qui, sotto gli occhi, l'ultimo compendio statistico italiano, aperto proprio alla tavola 201, che elenca i coefficienti di trasformazione dei valori correnti della lira in base ai prezzi all'ingrosso e al costo della vita. L'ultimo tipo di progressione di aliquote risale al 1946. Riconosco che la data del provvedimento legislativo non coincide certamente con quella che segna l'inizio dello studio e del lavoro preparatorio inerenti al provvedimento legislativo. Non ho alcuna difficoltà, perciò, a prendere come punto di riferimento il 1945 anziché il 1946. Non posso riferirmi al 1944 perchè nel 1944 vi era un altro tipo di progressione di aliquote! Ebbene: il coefficiente di trasformazione dei valori correnti della lira 1945 in lira 1949 è, in base ai prezzi all'ingrosso, 2,510; in base al costo della vita, 1,943. Ecco, intanto, le misure limiti della svalutazione, in termini economici, dal 1945 al 1949.

Mi consenta, onorevole Zoli, di argomentare tecnicamente! Da un punto di vista rigoroso, i coefficienti non sono certo oggi, 2,510 e 1,943, nel giorno cioè in cui discutiamo: ma, se la memoria non m'inganna, il disegno di legge del Ministro porta la data del luglio 1949, mentre i lavori della Commissione si sono svolti tra la fine del 1949 e i primi mesi del 1950. Se assumiamo come punto iniziale di riferimento il 1945, in luogo del 1946, ci vorrà consentire, l'onorevole Zoli, che assumere il 1949 anziché il 1950, come termine finale, è più che lecito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non mi torna il 2,51, perchè il coefficiente più grande è 5.

FORTUNATI. Se ci si riferisce al 1944, i coefficienti risultano, rispettivamente, 6,023, 4,047. Rispetto al 1945, i coefficienti sono quelli

indicati: 2,510, 1,943. Questi sono anzitutto i limiti della prima argomentazione, relativa alla svalutazione monetaria. Su questi limiti comunque ritorneremo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Nell'annuario le cifre sono diverse.

FORTUNATI. Onorevole Zoli, se lei vuole assumere i coefficienti di trasformazione, in base ai prezzi dell'oro, segue un metro che non è economico. Comunque, in tal caso, deve trasformare in lire 1949 le lire 1946 e non le lire 1945. Il coefficiente, cioè, in termini di prezzo dell'oro, è in tal caso non di 5,898, ma di 2,685.

Seconda argomentazione: una legislazione ispirata a finalità demagogiche irraggiungibili. Ebbene: io mi permetto di dirvi — adopero il plurale perchè mi rivolgo a due persone, al collega Zoli e al ministro Vanoni — che questa vostra argomentazione si può subito ritorcere. Se, cioè, nella legislazione del 1944-1946 sono state fissate aliquote che, se applicate, darebbero luogo a profondi rivolgimenti di carattere economico-produttivo, e la cui applicazione, quindi, di fatto, non è possibile se non nella tacita ammissione di una necessaria ed intensa evasione, i tipi di progressione di aliquote da voi proposti, dato che non ci avete offerto alcuna documentazione del reddito legale e del reddito reale, sono pure ispirati a finalità demagogiche, giacchè, se si fissa una progressione di aliquote, onorevoli colleghi, che nella realtà trova scarsa applicazione, in quanto i redditi reali, oltre un certo limite, o non esistono, o, se esistono, esistono in frequenza irrilevante o non si accertano, non vi è dubbio che la progressione in parola rimane sulla carta. La progressione si presenta formalmente inquadrata, formalmente giustificata: ma in concreto è irrilevante. Se, pertanto, le aliquote del 1944-46 sono da voi definite demagogiche perchè non realizzabili e quindi non realizzate, è ovvio che spetta a voi documentare che le vostre aliquote sono realizzabili e saranno realizzate. E ciò non per semplice e generica volontà dell'Amministrazione e nemmeno per semplice e generica buona fede del contribuente che, stimolato, si dice, da una minore pressione tributaria, si acosterà con fiducia all'Amministrazione finanziaria. Dovete darci la documentazione di quale è oggi

la distribuzione del reddito legale e quale è la distribuzione del reddito reale. Se non ci date questa documentazione, l'argomentazione basata sulle finalità demagogiche della passata legislazione è subito ritorta nei vostri confronti. E tanto più può essere ritorta nei vostri confronti, in quanto voi non vi siete preoccupati di offrire al Senato neppure un tentativo di documentazione.

Terza argomentazione: pressione tributaria intollerabile. Infatti il collega Zoli, a pagina 11 della sua relazione, si ispira a precedenti e diligenti ricerche (di cui bisogna prendere atto), del ministro Vanoni, esposte, se la memoria non mi inganna, in un intervento alla Camera dei deputati a proposito del bilancio preventivo 1949-50. Il collega Zoli ha illustrato la situazione di due contribuenti teorici: di un contribuente di categoria B con due figli a carico e di un contribuente di categoria C/1, pure con due figli a carico. Nell'intervallo di reddito imponibile compreso tra 300 mila lire e 100 milioni, nei confronti di questi due contribuenti teorici, e per diversi limiti di reddito dell'intervallo specificato, sono indicate le aliquote attuali, in valore assoluto e in valore relativo, delle imposte dirette erariali e locali, come misura globale, e le aliquote, in valore assoluto e relativo, sempre di tutte le imposte dirette, risultanti come misura globale in base alle proposte legislative, che comprendono anche le aliquote previste per l'imposta complementare progressiva sul reddito.

Io credo che anzitutto si possa fare al collega Zoli una prima osservazione: che qualcosa, cioè, va cambiato, anche dal punto di vista teorico, nella tavola in questione. Dico dal punto di vista teorico, perchè l'onorevole Zoli definisce i redditi, redditi accertati. Sta bene la precisazione: ma poichè non vi è alcun accenno estimativo dei redditi reali corrispondenti ai redditi accertati, si può asserire che la tavola è una tavola di distribuzione teorica di aliquote e di carichi di imposta. Ma comunque, anche accettando questa impostazione, se non sbaglio (io ho rifatto i calcoli per il contribuente di categoria B), i dati teorici riportati non sono esatti. Credo che l'onorevole Zoli, nella determinazione del carico teorico generale di imposta, nel momento in cui doveva va-

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

lutare il carico dell'imposta complementare progressivo sul reddito, nella determinazione del reddito imponibile, abbia ammesso in detrazione il carico dell'imposta di famiglia. Il che, se è discutibile anche allo stato di fatto della legislazione, è teoricamente erroneo. Io ho rifatto tutti i calcoli senza la detrazione in parola: può darsi che abbia commesso errori materiali: è certo, però, che la revisione è stata compiuta separatamente da me e dal mio assistente, dottor Bellettini: siamo pervenuti a risultati analoghi. Ritengo pertanto che dal punto di vista teo-

rico la pressione legale, in atto e prevista, non sia proprio quella indicata dall'onorevole Zoli: ma sia lievemente inferiore per taluni limiti di reddito, lievemente superiore per taluni altri, proprio per la diversa influenza operata dall'eseguire o meno la detrazione dell'imposta di famiglia per calcolare il carico dell'imposta complementare, in funzione del variare delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta di famiglia.

Ecco, comunque, i risultati dei nostri calcoli raffrontati con quelli dell'onorevole Zoli:

PRESSIONE TRIBUTARIA TEORICA RELATIVA A UN CONTRIBUENTE DI CATEGORIA B
CON DUE FIGLI A CARICO.

Reddito accertato	Carico generale delle imposte dirette erariali e locali			
	in valore assoluto (lire)		in valore percentuale del reddito	
	nei calcoli del relatore	nei calcoli nostri	nei calcoli del relatore	nei calcoli nostri
300.000	128.386	125.606	42,79	41,87
500.000	220.850	219.187	44,17	43,84
1.000.000	477.619	477.465	47,76	47,75
2.000.000	1.100.915	1.101.316	55,05	55,07
5.000.000	2.836.486	2.947.974	56,07	58,96
10.000.000	6.944.294	6.842.149	69,44	68,42
20.000.000	16.170.371	15.940.666	80,85	79,70
100.000.000	91.108.952	90.979.492	91,1	90,98

Ma è certo che non è questa la questione che ci interessa. Ciò che ci interessa è ovviamente non la pressione tributaria legale, ma la pressione tributaria reale. Per giudicare di una situazione tributaria in atto e di una situazione tributaria prospettata, a noi sembra che l'unico metodo da seguire sia il seguente. 1) affrontare il problema della conoscenza del volume del reddito legale; 2) affrontare il problema della conoscenza del volume del reddito reale; 3) determinare la distribuzione per classi di reddito del reddito legale; 4) determinare la distribuzione per classi di reddito del reddito reale. Soltanto in questo modo le argomentazioni escono dal generico; si può valutare il significato economico della pressione tributaria

legale; si possono valutare, economicamente, le possibilità concrete e le concrete opportunità di manovra delle aliquote; ma soprattutto è possibile misurare la portata della manovra, sia dal punto di vista del gettito, sia dal punto di vista della distribuzione del carico tributario per categorie di contribuenti e per classi di reddito delle categorie dei contribuenti.

Che cosa conosciamo, in concreto, oggi, sul piano delle fonti statistiche ufficiali, delle fonti amministrative, delle ricerche di studiosi? Poco: possiamo dire quasi nulla. Allora, evidentemente, la prima lacuna che non possiamo non deplorare è che strumenti delicati e fondamentali di politica tributaria vengono presentati nella loro presunta portata, nelle loro pre-

sunte ripercussioni e nei loro presupposti, senza una documentata analisi della situazione economica reddituale del nostro Paese e della distribuzione reale del reddito del nostro Paese, e senza un raffronto della situazione reale di mercato con quella che oggi legalmente risulta in sede di accertamento dei vari tributi e in sede di accertamento, in modo particolare, dell'imposta complementare progressiva sul reddito. Vi sono, in effetto, valutazioni del reddito reale provenienti da due fonti, se vogliamo limitarci alle fonti ufficiali o quasi ufficiali: quelle dell'Istituto centrale di statistica e quelle di un istituto privato di ricerche, con qualche addentellato pubblico: intendo riferirmi all'istituto Doxa. Dalle due fonti possiamo avere una indicazione approssimata, naturalmente, del volume globale del reddito reale del nostro Paese.

Circa la distribuzione, invece, del reddito reale, non esistono fonti ufficiali di conoscenza. Non esistono nemmeno ricerche approfondite di studiosi in proposito. Vi sono le ricerche dell'istituto Doxa, che si possono però qualificare scientifiche solo in parte. Per il reddito legale (desunto, cioè, da fonti tributarie), sul piano nazionale, per quel che mi consta, a meno che esistano pubblicazioni ufficiali clandestine in materia che non conosco, vi sono, soltanto, alcuni dati frammentari pubblicati nei recenti Annuari e Compendi statistici, limitatamente al reddito imponibile in sede di imposta di ricchezza mobile e di imposta fondiaria. Non esiste alcuna indicazione invece per quanto riguarda il reddito imponibile in sede di imposta complementare progressiva sul reddito. Non esiste alcuna fonte, in ogni caso, per quanto riguarda la classificazione dei redditi imponibili per classi di ammontare di reddito.

In questa situazione estremamente deplorabile, che rivela il superficiale empirismo dell'Amministrazione finanziaria, dato che anche per altri problemi a me interessava tentare, in qualche modo (non soltanto come parlamentare, ma, modestamente, anche come studioso), di colmare la lacuna, ho cercato di compiere una indagine, utilizzando il fatto che ero e sono anche amministratore comunale, avevo a mia disposizione un copioso materiale sperimentale e un gruppo di giovani studiosi disposti alla faticosa collaborazione. È stata in-

vero una fatica aspra classificare circa 82.000 nuclei familiari per numero di componenti familiari, per tipo di reddito, per classi di ammontare di reddito (intendendo per reddito distintamente il reddito denunciato e il reddito concordato al lordo delle detrazioni), specificando altresì, nucleo per nucleo, il numero dei componenti a carico. A qualche risultato siamo arrivati. Vedremo presto come i diversi risultati, dell'Istituto centrale, dell'istituto Doxa e del mio istituto universitario, possono servire ad illuminarci sulla delicata materia che siamo chiamati a valutare.

Anzitutto, per la prima questione che ho posto, cioè per il livello dell'aliquota minima e per il livello dell'aliquota massima, a quali scaglioni di reddito applicare il minimo e il massimo? Esaminiamo un po' quali situazioni si presentano dal 1939 alla proposta che stiamo esaminando. 1939: aliquota minima uno per cento, aliquota massima 10 per cento; 1946: aliquota minima due per cento, aliquota massima 75 per cento; proposta 1950, del Ministro: aliquota minima due per cento, aliquota massima 65 per cento; proposta 1950, della maggioranza della Commissione: rispettivamente due e 50 per cento; proposta nostra, del 1950: rispettivamente uno e 50 per cento. Quali erano gli scaglioni di reddito nel 1939 a cui venivano applicate l'aliquota minima e quella massima? Aliquota minima a 3.000 lire; aliquota massima a un milione. Nel 1946 l'aliquota minima risulta applicata a 60.000 lire; l'aliquota massima a 60.000.000. Nelle proposte del Ministro e della maggioranza della Commissione, l'aliquota minima a 240.000 lire, l'aliquota massima a mezzo miliardo; nella proposta nostra l'aliquota minima è pure applicata a 240.000 lire, l'aliquota massima è invece applicata a 150 milioni.

Con riferimento ai ricordati livelli e scaglioni, esaminiamo pertanto la prima argomentazione della maggioranza: quella della svalutazione monetaria. Se noi dovessimo assumere come tipo ideale la progressione delle aliquote in atto nel 1939, si potrebbe argomentare che l'aliquota massima dovrebbe essere applicata a 50 milioni di lire di reddito imponibile, essendo 50, anzi un po' meno di 50, e precisamente 49,551, il coefficiente di trasformazione in lire 1949, in base ai prezzi all'in-

grosso, delle lire 1939. Se assumiamo come tipo ideale la progressione del 1946, l'aliquota massima anziché a 50 milioni deve essere applicata a 150 milioni di lire di reddito imponibile, essendo 2,510 il coefficiente di trasformazione in lire 1949 delle lire 1945. Onorevoli colleghi, malgrado l'altra argomentazione delle presunte finalità demagogiche della legislazione nel periodo dal 1944 al 1946, noi siamo pervenuti allo scaglione massimo di 150 milioni, proprio partendo dalla svalutazione monetaria intercorsa tra il 1945 e il 1949. L'argomentazione della svalutazione monetaria è stata proposta dal Ministro e dal relatore non nei confronti del « tipo » 1939, ma nei confronti del « tipo » di progressione 1946. Del resto, fissare l'aliquota massima a 150 milioni di lire di reddito imponibile ci sembra che significhi già fare delle concessioni, nei confronti dello stesso tipo di progressione del 1939. È vero, in questo tipo l'aliquota massima è al livello del 10 per cento: però 150 milioni equivalgono anche a tre volte il limite di 50 milioni che si ottiene trasformando il limite 1939 di un milione in lire 1949 ...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Cinquanta è cinque volte dieci.

FORTUNATI. Risponderò in breve anche a questo. Ma dal momento che è stato argomentato, prima in termini di svalutazione monetaria, e poi, successivamente, in termini di finalità demagogiche della legislazione 1944-46, vogliamo fare un confronto fra le aliquote proposte per il 1950 e le aliquote del 1939, per la massa del 90 per cento circa degli italiani, (dei contribuenti, cioè, con reddito sino ad un milione), se si accolgono i risultati dell'indagine « Doxa », che, secondo me, sopravvaluta i redditi nella parte inferiore della curva di distribuzione? Nel 1939 a 5.000 lire di reddito imponibile era applicata l'aliquota dell'1,22 per cento; a 250.000 lire di reddito imponibile (equivalenti alle 5.000 lire 1949), voi proponete una aliquota maggiore di due.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La detrazione non gioca?

FORTUNATI. Permetta, onorevole Zoli: le aliquote sono applicate al reddito imponibile, al reddito, cioè, al netto delle detrazioni.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io intendo dire la diversa detrazione dal 1939 al 1949.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nel 1939 non c'era nessuna detrazione per il minimo imponibile.

FORTUNATI. Quando si parla di reddito imponibile, si parla sempre di reddito al netto delle detrazioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ma sono due termini diversi se c'è la detrazione. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Onorevole Fortunati, vorremmo evitare che ella andasse fuori strada.

FORTUNATI. Non sono andato fuori strada: le differenze fra le aliquote 1939 sino al reddito di lire 20.000 e le aliquote proposte nel 1950 sino al reddito di un milione, sussistono, economicamente parlando.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Per un minimo sì.

FORTUNATI. D'altra parte, voi dovete ben tenere presente che alla fine quella che conta nei confronti è la diversa intensità delle evasioni! In secondo luogo dovete convenire che il tipo di progressione del 1939 è un tipo di progressione che garbava certo ai « ricchi » e non ai « poveri » in quanto scontava i presupposti e gli obiettivi di una politica economica che mi auguro non « ritorni ». Non dovete dimenticare questo « particolare ».

È certo, dunque, che se si vuole fare, nei confronti del 1939, una politica economica meno classista, dovete per la massa dei contribuenti meno abbienti fissare una incidenza tributaria nettamente, decisamente inferiore a quella in atto tra il 1923 e il 1943.

Ora, onorevoli colleghi, quando per 10 mila lire di reddito imponibile nel 1939 è prevista una aliquota dell'1,61 per cento, e oggi si propone per un reddito imponibile di mezzo milione, una aliquota tra 2,50 e 3 per cento, non vi è detrazione di sorta che possa indicare uno spostamento radicale di politica tributaria. Anche noi abbiamo eseguito i calcoli!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ella dimentica che quelle 10 mila lire avevano già pagato l'imposta reale senza detrazione e con aliquota maggiore dell'attuale, lei che vuole fare i calcoli precisi.

FORTUNATI. Onorevole Ministro: ella mi risponderà: adesso mi lasci esporre. Del resto, se non erro, nel 1924 era fissato un minimo

imponibile per l'imposta di ricchezza mobile, e per i redditi eccedenti il minimo imponibile di un certo intervallo di reddito erano previste detrazioni di quote fisse decrescenti al crescere del reddito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei evitare a lei e al Senato di perdere del tempo.

FORTUNATI. Non abbia eccessiva cortesia nei miei confronti.

TOMMASINI. Noi la ringraziamo a nome del Senato.

FORTUNATI. Collega Tommasini, se la mia parola le arreca disturbo, ella può sempre uscire!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non prendiamo una via che poi conduce a delle scortesie reciproche! Proseguo, onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Se i colleghi della maggioranza se ne vanno via tutti, noi votiamo il nostro emendamento: e poi magari usciamo anche noi! (*ilarità*).

La prima conclusione che si può trarre è che la svalutazione monetaria non è stata evidentemente la chiave di soluzione né del tipo di progressione di aliquote, né della aliquota minima, né della aliquota massima, né degli scaglioni minimi, né degli scaglioni massimi di reddito. Non lo è stata nei confronti del 1946, perché è indubbio che 60 milioni del 1945-46 non diventano mezzo miliardo nel 1949-50 per svalutazione monetaria, come è indubbio che non è per svalutazione monetaria che l'aliquota massima, nel 1946, del 75 per cento può diventare 65 o 50 nel 1950! Ma l'argomento della svalutazione monetaria non vale nemmeno nei confronti del 1939: lo scaglione massimo si potrebbe al più elevare da 1 a 50 milioni di lire: ma non si può certo misurare l'effetto della svalutazione, elevando l'aliquota massima da 10 a 65 o 50 per cento, e quella minima da 1 a 2 per cento.

A questo punto, allora, ci si potrebbe porre la domanda del come l'argomentazione delle presunte finalità demagogiche del passato possa essere occorsa a far diminuire, anzitutto, l'aliquota massima da 75 a 65 e 50 per cento, e poi ad elevare lo scaglione massimo (che poteva essere « mantenuto » nei limiti di 150 milioni, in « termini » di progressione 1946, o, in « termini » 1939, poteva essere addirittura fissato

in un limite ancora più basso) a mezzo miliardo di lire di reddito imponibile. È chiaro che non poteva essere formalmente accettata l'aliquota massima del 10 per cento: era troppo evidente che presentare proposte, in un tributo progressivo, nel 1950, di un'aliquota massima del 10 per cento sarebbe apparsa immediatamente una cosa estremamente grave, economicamente, politicamente e socialmente.

RICCI FEDERICO. Permetta, senatore Fortunati, tutte le aliquote erano state raddoppiate ai tempi della guerra etiopica; ad ogni modo la differenza è minima.

FORTUNATI. Provvedimenti di congiuntura politico-militare: non orientamenti di politica tributaria, collega Ricci! Ad ogni modo, mi si consenta di constatare che a 50 milioni di lire di reddito imponibile (che rappresentano 50 volte lo scaglione massimo del 1939), la maggioranza della Commissione propone un'aliquota del 16,92 per cento, che non è l'aliquota massima del 10 per cento del 1939, ma che, malgrado tutte le detrazioni, mi vorranno consentire il collega Zoli e l'onorevole Ministro, è estremamente vicina come livello e quasi ... per simpatia all'aliquota massima prebellica. Se è vero che il milione di lire di reddito imponibile del 1939 equivale economicamente all'incirca a 50 milioni del 1950, si può ben affermare, in ultima analisi, che per il contribuente limite previsto nel 1939 con un reddito imponibile di un milione di lire, come fenomeno di tendenza, la pressione tributaria legale 1939 e la pressione tributaria legale proposta dalla maggioranza della Commissione per il 1950 tendono a coincidere. Debbo riconoscere che nella proposta del Ministro la tendenza è meno marcata: a 50 milioni di lire di reddito imponibile il Ministro propone una aliquota di circa il 23 per cento: più precisamente, se i miei calcoli approssimati non errano, una aliquota di 22,77 per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sta scritta, non c'è bisogno di calcolarla.

FORTUNATI. Debbo far notare al Ministro che ho sotto gli occhi una progressione di aliquote anche per limiti di reddito non indicati nella proposta ministeriale: dalla semplice lettura non sono distinguibili le aliquote che sono state calcolate con interpolazione grafica, e le

aliquote che sono state trascritte direttamente dal testo della proposta.

A noi sembra che, attraverso una analisi approfondita del variare delle aliquote, nel tempo, dal 1939 ad oggi, l'obbiettivo che deve essere perseguito è questo: per i contribuenti meno abbienti un carico tributario nettamente inferiore a quello del 1939; per i contribuenti più abbienti, un carico tributario nettamente superiore a quello del 1939. Mi preme, cioè, chiarire che, come metodo di lavoro, il metro con cui fissare oggi, nel 1950, gli obbiettivi e misurare la portata di una proposta tributaria, non può essere l'aggiornamento monetario della situazione 1946, o, meglio, non può essere solo questo aggiornamento, ma deve essere l'aggiornamento monetario del 1946 integrato dallo spostamento radicale del 1939. Orbene la proposta della maggioranza della Commissione, per i contribuenti fino a 50 milioni di lire di reddito imponibile ricalca sostanzialmente le orme del 1939: la progressione delle aliquote proposte, infatti, va da 2 a 16,9 per cento: nel 1939 la progressione delle aliquote partiva da 1 (a 3.000 lire) e arrivava a 10 per cento, a 1 milione di lire di reddito imponibile. *(Interruzione del senatore Zoli, relatore di maggioranza)*. Ho detto che fino a 50 milioni la progressione delle aliquote del 1950, proposte dalla maggioranza della Commissione, determina una incidenza tributaria e una progressione dell'incidenza tributaria che ricalca le orme della progressione dell'incidenza tributaria del 1939. Secondo noi questo non deve avvenire.

D'altra parte è giusto, se non in linea assoluta, in linea relativa, prospettare che le finalità demagogiche della legislazione 1944-46 siano da misurarsi in maniera tale da superare nella fissazione dello scaglione massimo il metro della svalutazione monetaria di oltre tre volte? La svalutazione monetaria porterebbe lo scaglione massimo da 60 milioni di lire di reddito imponibile a 150 milioni. Voi elevate lo scaglione massimo non a 150 milioni ma a mezzo miliardo. Ebbene: io credo che al riguardo non è questione di « finalità demagogiche », ma è questione di obbiettivi concreti della legislazione tributaria. Mi pare che, in definitiva, una politica tributaria inquadrata in un piano di riforme (non una politica tri-

butaria di classico tipo conservatore), e una politica tributaria imperniata sulla progressività del sistema dei tributi, non possano non puntare alla redistribuzione del reddito. Allora io domando: in un piano economico di riforme sono leciti, economicamente, redditi, al netto di tutte le imposte, superiori a 150 milioni di lire? Ecco il problema di fondo che non si può eludere. Ma, onorevoli colleghi, se si imposta un provvedimento legislativo, come si afferma, a vasto respiro, che ha bisogno di anni per la sua attuazione ed è inquadrato in un piano di riforme e di redistribuzione, e contemporaneamente si applica l'aliquota massima a mezzo miliardo, ed oltre, di lire di reddito imponibile, è certo che si prevede che, a non breve scadenza, a lunga scadenza di tempo debbono continuare a persistere redditi di miliardi! La conclusione è ovvia se accanto all'aliquota massima del 50 per cento a 500 milioni ed oltre, si tiene presente che a 300 milioni è prevista l'aliquota del 36 per cento. È chiaro pertanto che occorra parlare di una prospettiva politico-economica, lasciando da parte la demagogia o la non demagogia. Non è più un problema di carico tributario tollerabile o intollerabile: è un problema di redistribuzione. Si « vuole » che ad un certo momento scompaiano date « punte » di reddito? Allora si batte una « data » strada. Se si pensa invece che il mercato debba continuare a muoversi così come oggi si muove e che la distribuzione del reddito permanga così come risulta oggi, è in un certo senso indifferente fissare lo scaglione massimo a mezzo miliardo, o a un miliardo. Anzi, è certo che, teoricamente, più si eleva lo scaglione massimo, più la progressione può risultare razionale, perchè è ovvio che in un tributo progressivo all'aumento del campo di variazione delle aliquote e degli scaglioni minimo e massimo, si possono configurare sempre più numerose « applicazioni » di « tipi » di progressione.

Noi pensiamo però che un reddito di 150 milioni, al netto del pagamento di tutte le altre imposte (corrispondente quindi a un reddito lordo superiore a 150 milioni), rappresenta più di 300 volte il reddito medio di una famiglia italiana, e certamente più di 500 volte il reddito posseduto da oltre un terzo degli italiani. In questa situazione, fissare l'aliquota massima

a mezzo miliardo, significa applicare praticamente l'aliquota massima a un reddito superiore di mille volte il reddito medio familiare e di circa duemila volte il reddito mediamente posseduto da un terzo degli italiani.

Ecco perchè noi pensiamo che non sussiste argomentazione monetaria o di finalità demagogiche che può turbare la nostra proposta di fissare l'aliquota massima a 150 milioni, anzichè a mezzo miliardo.

Vediamo ora il tipo di progressione. Noi possiamo riconoscere che, nelle attuali condizioni oggettive, una aliquota massima del 75 per cento non sia « opportuna ». Non era però demagogica una siffatta aliquota nel 1944-46, onorevole Zoli! Allora nessuno di voi ha espresso apprezzamenti del genere. Anche i provvedimenti tributari sono stati allora sempre decisi all'unanimità dal Consiglio dei ministri! I provvedimenti non erano demagogici allora, perchè allora vi erano determinate prospettive economiche e sociali, ed in queste prospettive si collocava lo strumento tributario. È certo che nelle attuali prospettive politico-economiche mantenere l'aliquota massima del 75 per cento sarebbe veramente una illusione. Noi non vogliamo illudere alcuno, a cominciare da noi stessi. Ecco perchè accettiamo la aliquota massima nel livello del 50 per cento. *Affermo anzi, esplicitamente, che in Commissione sono stato proprio io a chiedere che la aliquota massima proposta dal Ministro nella misura del 65 per cento fosse portata al 50 per cento o addirittura al 45 per cento.*

Da questo punto di vista, è assurdo semplicemente accusarci di demagogia. I consigli nostri però non vanno svisati! Altro infatti è dire che

l'aliquota massima, anzichè 65 per cento, come proponeva il Ministro, deve essere 50 o addirittura 45, come avevo suggerito io, e altro è applicare l'aliquota ridotta da 65 a 50 o a 45 per cento a mezzo miliardo!

In altri termini, è per noi chiaro che non è possibile scindere le questioni degli scaglioni e delle aliquote: questioni che sono per noi connesse, perchè non vi è soltanto per noi un problema di gettito, un problema contabile di ricavare un certo numero di milioni o miliardi di lire in più o in meno, a seconda che lo scaglione massimo sia 150 milioni o mezzo miliardo. No, onorevoli colleghi, il fatto è che in funzione della fissazione dello scaglione massimo, evidentemente cambia, deve cambiare la progressione delle aliquote, e cambiando la progressione delle aliquote si modifica la distribuzione del carico tributario. Allora, bisogna partire dal presupposto che ho prima accennato: non ricalcare le orme del 1939 per i contribuenti meno abbienti; accettare lo scaglione massimo, in termini monetari attuali, del 1945; valutare le condizioni oggettive attuali come prospettive di politica redistributiva, e quindi ridurre l'aliquota massima dal 75 al 50 per cento. Su tali presupposti e in base alla proposta di aliquota massima da noi avanzata in sede di Commissione abbiamo costruito l'equazione che ha fatto sorridere il collega Lucifero. Ma l'equazione ora appare non come una formula, ma come la sintesi di un concreto programma politico-economico.

Ho riassunto in una tavola le nostre prospettive, comparandole a quelle, in atto, del 1946, e a quelle del Ministro e della maggioranza della Commissione.

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

Reddito imponibile	Aliquote percentuali di incidenza tributaria			
	in atto dal 1946	proposte dal Ministro	proposte dalla maggioranza della Commissione	proposte da noi
60.000	2 —	2 —	2 —	1 —
100.000	2,79	2 —	2 —	1 —
200.000	4,38	2 —	2 —	1 —
240.000	4,93	2 —	2 —	1 —
500.000	7,95	3 —	2,50	1,52
1.000.000	12,50	3,83	3,17	2,38
2.000.000	19,59	5,60	4,12	3,82
3.000.000	25,478	6,50	4,75	5,18
4.000.000	30,701	7,10	5,50	6,06
5.000.000	35,47	7,93	6 —	7 —
6.000.000	39,929	9 —	6,49	7,87
7.000.000	44,125	9,50	6,93	8,67
8.000.000	48,11	10 —	7,35	9,43
9.000.000	51,932	10,50	7,74	10,14
10.000.000	55,73	10,94	8,11	10,82
20.000.000	64,02	14,60	11,08	16,37
30.000.000	68,476	17,60	13,34	20,67
40.000.000	71,42	20,30	15,25	24,32
50.000.000	73,57	22,77	16,92	27,55
60.000.000	75 —	24,60	18,50	30,47
70.000.000	75 —	26,40	19,81	33,15
90.000.000	75 —	29,80	22,29	38,01
100.000.000	75 —	31,22	23,43	40,24
150.000.000	75 —	37,80	28,37	50 —
200.000.000	75 —	42,90	32,49	50 —
250.000.000	75 —	47,20	36 —	50 —
300.000.000	75 —	51,51	39,34	50 —
400.000.000	75 —	58,71	45,04	50 —
500.000.000	75 —	65 —	50 —	50 —

Ci limitiamo ad alcuni raffronti delle proposte in discussione.

A 240.000 lire di reddito imponibile, Ministro e maggioranza della Commissione propongono una aliquota del 2 per cento, noi una aliquota del 1 per cento. A 500.000 lire di reddito imponibile, di fronte ad una aliquota del 3 per cento circa del progetto Vanoni, di 2,50 per cento della maggioranza della Commissione, noi

proponiamo l'aliquota di 1,52. Ad un milione: 3,83 per cento nel progetto del Ministro, 3,17 nel progetto della Commissione, 2,38 nel nostro progetto. Due milioni: 5,60 per cento nel progetto del Ministro, 4,12 nel progetto della Commissione, 3,82 nel nostro. La curva delle nostre aliquote, quindi, incontra quella della maggioranza della Commissione tra a 2 e 3 milioni. Vale a dire: sino a più di 2 milioni la no-

stra equazione dà aliquote sempre inferiori tanto a quelle del progetto della Commissione quanto a quelle del progetto ministeriale. Da oltre 2 milioni circa in poi le nostre aliquote risultano sempre superiori a quelle proposte dalla maggioranza della Commissione, ed è chiaro che lo scarto tende ad aumentare man mano che il reddito imponibile si avvicina a 150 milioni. Infatti, prendiamo alcuni limiti di reddito. Cinque milioni: 7 per cento nella nostra progressione; 6 in quella della maggioranza della Commissione; 7,93 in quella del Ministro.

RICCI FEDERICO. Quindi è più alta quella del Ministro.

FORTUNATI. La progressione del Ministro dà aliquote più elevate delle nostre sino a 10 milioni. Infatti a 10 milioni le aliquote risultano: 10,82 nella nostra progressione, 8,11 in quella della Commissione; 10,94 in quella del Ministro. Venti milioni: (qui le aliquote nostre cominciano ad essere più elevate anche di quelle del Ministro): 16,37 secondo noi, 11,08 secondo la Commissione, 14,60 secondo il Ministro. Cinquanta milioni: 27,55 secondo noi, 16,92 secondo la Commissione, 27,77 secondo il Ministro. Cento milioni: 40,24 secondo noi, 23,49 secondo la Commissione, 31,22 secondo il Ministro. Centocinquanta milioni: 50 secondo noi, 28,37 secondo la Commissione, 37,80 secondo il Ministro.

Ho accennato prima ad un problema, per noi non estremamente decisivo, di gettito e a un problema, per noi decisivo, di distribuzione del carico tributario. Io ho eseguito un esperimento su distribuzioni concrete di redditi, applicando il tipo di progressione nostra, il tipo di progressione del Ministro, il tipo di progressione caldeggiato dall'onorevole Zoli. Evidentemente non si tratta di stabilire quali singoli contribuenti pagano meno e quali pagano di più: si tratta di analizzare le proporzioni, nel gettito totale, dei raggruppamenti di contribuenti classificati per ammontare di reddito e di misurare il gettito dato che la progressione delle aliquote non si ripercuote soltanto sulla distribuzione, ma si ripercuote anche sul volume del gettito.

Io ho tentato di valutare la distribuzione del

gettito secondo la proposta del Ministro, secondo la proposta della maggioranza della Commissione e secondo la proposta mia. Come ho eseguito il tentativo di misura del gettito? Ho assunto due tipi di distribuzione dei redditi; la distribuzione dei redditi risultanti nel comune di Bologna in sede di applicazione dell'imposta di famiglia, e la distribuzione dei redditi risultanti dall'inchiesta dell'istituto « Doxa ». Che cosa hanno in comune le due distribuzioni e che cosa non hanno in comune? Ritengo che la distribuzione che diremo « bolognese », tanto per intenderci, ha il vantaggio del riferimento a redditi legali, che hanno già scontato il pagamento di tutte le imposte dirette erariali e locali. Quali difficoltà presenta, per il tentativo, la distribuzione che chiameremo « Doxa »? Quella del riferimento a redditi reali, che non hanno scontato alcun pagamento d'imposte dirette. Possiamo anche affermare, in un certo senso, che il gettito che risulta dalla distribuzione dei redditi legali di tipo bolognese costituisce il limite a cui si può pervenire con una determinata organizzazione dei servizi e con una evasione, totale e parziale, pari a circa il 36 per cento del reddito reale totale. (*Intervista del senatore Zoli*). Variando i margini dell'evasione, i dati assoluti si spostano: le proporzioni dei gettiti globali, al limite, non si spostano, se si suppone che non si alteri profondamente la distribuzione. In prima approssimazione, interessa vedere il livello relativo dei tre gettiti, assunto come punto di riferimento un tipo di distribuzione.

Preciso — e così giustifico i dati riportati all'inizio del mio intervento — che i calcoli sono stati compiuti, su entrambe le distribuzioni, valutando altresì la portata delle detrazioni previste dal progetto ministeriale e delle detrazioni proposte da noi. Va da sé che, a questo punto della discussione, interessano i risultati ottenuti con riferimento alle detrazioni già approvate dal Senato.

In ogni modo offro, per la documentazione, i risultati analitici della ricerca, prima di illustrare quella parte della ricerca stessa che ci interessa ora per la discussione del nostro emendamento.

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

**GETTITO DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO,
SECONDO TRE TIPI DI PROGRESSIONE DELLE ALIQUOTE E DUE SCHEMI DI DETRAZIONI**

1° DETRAZIONI PROPOSTE DAL « MINISTRO » (312.000 LIRE IN MEDIA PER CONTRIBUENTE)

	Aliquote proposte dal Ministro	Aliquote proposte dalla maggioranza della Commissione	Aliquote proposte dall' « Opposizione »
Distribuzione « Doxa »	177.763.356.000	147.028.315.000	151.460.350.000
Distribuzione « Bologna »:			
a) effettiva	210.214.930	184.607.336	137.916.186
b) su scala nazionale supposta una evasione globale pari al 36 per cento del reddito	33.003.744.010	29.983.351.752	21.652.841.202
c) su scala nazionale supposta una evasione nulla	52.974.162.360	46.521.048.672	34.754.878.872

2° DETRAZIONI PROPOSTE DALL' « OPPOSIZIONE » (399.000 LIRE IN MEDIA PER CONTRIBUENTI DI CATEGORIA A, B, C/1; 453.000 LIRE IN MEDIA PER I CONTRIBUENTI DI CATEGORIA C/2)

	Aliquote proposte dal Ministro		Aliquote proposte dalla maggioranza della Commissione		Aliquote proposte dall' « Opposizione »	
	Redditi da lavoro	TOTALE	Redditi da lavoro	TOTALE	Redditi da lavoro	TOTALE
Distribuzione « Doxa »	16.649.119.000	145.876.184.000	14.845.831.000	115.341.207.000	9.734.298.000	132.547.523.000
Distribuzione « Bologna »:						
a) effettiva	11.903.364	131.594.862	11.590.783	109.722.955	6.213.328	94.630.589
b) su scala nazionale supposta una evasione globale pari al 36 per cento del reddito	1.868.828.148	20.660.393.334	1.819.752.931	17.226.503.935	975.492.496	14.857.002.473
c) su scala nazionale supposta una evasione nulla	2.999.647.728	33.161.905.224	2.920.877.316	27.650.184.660	1.570.370.256	23.846.908.428
		30.161.552.952		30.571.061.976		25.435.970.404

Ecco, dunque, i risultati fondamentali della nostra indagine. Il gettito globale del tributo sulla base della distribuzione bolognese, secondo il progetto del Ministro, risulta circa 33 miliardi; secondo il progetto della maggioranza della Commissione, 30 miliardi circa; secondo il progetto nostro, 22 miliardi circa. Se cioè noi assumiamo come punto di riferimento una distribuzione di redditi legali affetti da una evasione che noi con ricerche statistiche abbiamo stimato nella misura del 36 per cento, il nostro schema, come gettito globale, dà luogo ad un risultato inferiore a quello degli altri due schemi. Nella discussione noi non nascondiamo nulla. I tre gettiti si presentano in queste proporzioni: 33, 30 e 22 miliardi. Se supponiamo di eliminare completamente l'evasione, e supponiamo altresì che l'evasione sia equidistribuita, cioè rimanga inalterata, in termini relativi, la distribuzione dei redditi legali bolognese, i gettiti globali possano nei tre schemi (ministeriale, maggioranza, Commissione, nostro) rispettivamente a circa 53 miliardi, 47 miliardi, 35 miliardi. Faccio presente che ho calcolato i gettiti globali partendo dal presupposto, più o meno fondato, di un reddito privato globale degli italiani di circa 6.600 miliardi. È chiaro che, se si assume come punto di riferimento un reddito globale inferiore, i gettiti diminuiscono, se si assume come punto di riferimento un reddito globale superiore, i gettiti aumentano. Le proporzioni relative dei tre gettiti rimangono però evidentemente inalterate sino a che non si sposta la distribuzione dei redditi al variare del reddito globale.

Senonchè è chiaro che l'evasione non può essere equamente distribuita. Se noi ammettessimo una evasione equamente distribuita, tutte le indagini sulla distribuzione dei redditi diventerebbero estremamente facili, perchè la distribuzione dei redditi legali, in termini relativi, sarebbe anche la distribuzione dei redditi reali, posto che nella prima si faccia riferimento, come è possibile, anche ai redditi inferiori ai minimi imponibili, e, in ogni caso, ai redditi al lordo delle detrazioni.

Nei confronti dell'evasione si possono formulare ovviamente diverse ipotesi. Una ipotesi può essere quella che, attraverso proprio la repressione della evasione, la curva, in termini relativi, di distribuzione dei redditi da « bolognese

se » diventi « Doxa », tanto per usare un linguaggio empirico immediatamente intelligibile.

La ricerca e l'ipotesi danno luogo a risultati interessanti. I gettiti calcolati sui redditi al lordo — senza tener conto cioè dei prelievi effettuati con le altre imposte dirette, erariali e locali — risultano in 178 miliardi circa nel progetto del Ministro; 147 miliardi nel progetto della maggioranza della Commissione; 151 miliardi nel nostro progetto.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Al lordo.

FORTUNATI. Sì: con riferimento ai redditi al lordo del pagamento delle altre imposte dirette. Credo però che le proporzioni indicate siano in ogni caso attendibili e fondate. Nello obiettivo, pertanto, di adeguare pressione legale e pressione reale, la progressione che noi sosteniamo dà luogo anche ad un gettito più elevato di quello della maggioranza della Commissione. Come si verifica ciò? Evidentemente si dovrebbe reperire il grosso dell'evasione per i redditi compresi, all'incirca, tra 20 milioni e 150 milioni di lire di reddito imponibile. È in questo intervallo che si manifesta un distacco netto e crescente tra le nostre aliquote e le aliquote dell'onorevole Zoli. È pensabile che il reperimento degli evasori, come fenomeno di rilievo e metodico, vada oltre i 150 milioni? Secondo me il reperimento non è pensabile come fenomeno rilevante ai fini del gettito e della distribuzione del gettito. Ecco, secondo noi, un'altra argomentazione, di carattere sperimentale, che tende a dimostrare la necessità di non elevare lo scaglione massimo a mezzo miliardo, e la necessità, quindi, di modificare razionalmente il tipo di progressione. Se non si sposta lo scaglione massimo notevolmente al di sotto di mezzo miliardo e se non si modifica il proposto tipo di progressione, sul piano della realtà concreta, nei prossimi anni accadrà indubbiamente che gli organi dell'Amministrazione finanziaria (che non si sono voluti integrati e affiancati dai Consigli tributari) non avranno eccessiva difficoltà a elevare di colpo, immediatamente, tutti gli accertamenti dei piccoli e medi contribuenti, mentre in sostanza non opereranno spostamenti di rilievo nei confronti degli altri. I « piccoli » e i « medi », quindi, in termini monetari finiranno, grosso modo, per pagare quello che pagano oggi e anche per pagare più di oggi!

Perchè, onorevoli colleghi — e questa vorrebbe essere la mia argomentazione finale — che cosa vuol dire pressione tributaria intollerabile? Significa che il gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito dai 31 miliardi attuali deve diminuire? Sento dire di no: che il gettito non deve diminuire. Ma allora, evidentemente, se il gettito non deve diminuire, vi possono e devono essere i contribuenti che pagano meno di oggi, ma vi devono essere anche certamente contribuenti che pagano più di oggi! In un caso limite, i contribuenti con redditi diversamente accertati come livello, potrebbero continuare a pagare come oggi, per il variare della aliquota. In tal caso, ovviamente, il gettito globale non si sposterebbe, ma non potrebbe aumentare. Se, dunque, l'obbiettivo è di non diminuire il gettito, anzi di accrescerlo, non si può parlare di pressione tributaria intollerabile, per lo meno nei riguardi di questo tributo!

DE LUCA. Se fossero applicate le aliquote! L'argomento è tanto chiaro!

FORTUNATI. Onorevole collega, mi ascolti. Quando io sento parlare di pressione tributaria intollerabile da parte degli operatori economici — la politica tributaria si fa nei confronti di questi, non nei confronti degli operatori da voi interpretati! — ritengo che gli operatori economici oggi si riferiscono al carico di imposta che effettivamente sopportano, non a quello che sopporterebbero se le aliquote legali fossero applicate ai redditi reali.

Lo *slogan* della pressione tributaria intollerabile per l'operatore economico significa aspirazione a pagare meno di quello che paga oggi, in termini monetari. (*Interruzione del senatore De Luca*). Questa è la realtà « psicologica » come voi dite, dell'operatore economico: realtà che non potete contestare. È inutile chiudere gli occhi, o fare come lo struzzo: mettere la testa sotto le ali. La realtà è questa: moltissimi operatori economici, in parte con fondamento, in parte senza fondamento alcuno, si aspettano di pagare meno. Per essi pressione tributaria intollerabile ha un significato concreto individuale: non un significato teorico o di collettiva distribuzione: il significato concreto del sacrificio che essi ritengono di sopportare oggi. Ciò posto, se si afferma esplicitamente che il gettito dell'imposta complementare progressiva sul

reddito non deve diminuire di entità; se si afferma che tale imposta deve diventare un tributo cardine, anzi il tributo cardine del nostro sistema, è ovvio che il gettito deve aumentare da 30 a 40, 50 ed eventualmente 60-70 miliardi di lire a relativamente breve scadenza, per la nostra generazione e non per quella dei nostri figli. Allora il problema della progressione delle aliquote diventa un problema fondamentale, perchè si deve raggiungere un gettito notevolmente accresciuto a breve scadenza; e si deve raggiungere non a spese dei facili accertamenti dei redditi meno elevati, bensì a spese dei redditi reali esistenti tra i 20 milioni e i 150 milioni, su cui deve concentrarsi il carico tributario. Se opererete diversamente, aumenterete forse il gettito (tenuto però presente che il reddito legale accertato oggi, come ha affermato l'onorevole Ministro, è tale che le aliquote proposte, se applicate a detto reddito, darebbero luogo, se ho ben capito, ad una diminuzione di gettito di oltre due terzi. Il salto quindi che si deve fare in sede di accertamento, se si vuole accrescere il gettito, è fortissimo) ma aggraverete enormemente il carico relativo ai piccoli e medi contribuenti. Questa la nostra fondatissima preoccupazione, onorevole Ministro! Qui non legiferiamo per secoli, legiferiamo per periodi storici relativamente brevi. Siamo ancora, tanto in sede tributaria quanto in sede economica, in una fase (almeno di questo mi darette atto, onorevoli colleghi, malgrado tutte le discussioni, ideologiche e non ideologiche, che si possono fare!) siamo — dicevo — in una fase che non si può ritenere stabile: siamo in una fase fluida. Ed allora perchè non porsi l'obbiettivo di una progressione che appare razionale in un determinato tipo di mercato, in un determinato momento, in una determinata fase dei rapporti economici? Oggi la situazione tributaria è quella che è, come la situazione economica è quella che è. Noi a Bologna non avremo compiuto in pieno il nostro dovere come amministratori: come studioso posso essere soggetto a qualche rettifica nelle ricerche compiute. Ma gli italiani sono pure quelli che sono, la distribuzione del reddito in Italia è quella che è, il volume del reddito è quello che è. Non si accetta la valutazione di 6.600 miliardi di lire di reddito? Potete elevare la valutazione a 7-8 mila, mai a 10 mila miliardi.

L'evasione a Bologna sarà superiore al 36 per cento: non è però possibile andar oltre il 40-45 per cento, chè altrimenti si ricade nell'eccesso di valutazione del reddito. È possibile modificare la curva di distribuzione, ma non è possibile elevare enormemente il numero dei contribuenti oltre i 5 milioni, perchè di nuovo ci si troverebbe nel gioco del volume del reddito globale. Al punto che i miliardi di reddito crescerebbero a un livello tale, che ci dovremmo guardare in faccia e chiedere come mai si discuta di fonti di finanziamento e di politica economica in una situazione reddituale di parecchie centinaia di migliaia di ultra milionari! Non è che noi sopravvalutiamo le ricerche compiute sino ad oggi sul volume del reddito, non è lecito però sottovalutarle superficialmente. Vi sono margini di approssimazione, che vanno, a mio avviso, tra i 6 e gli 8 mila miliardi. È avvenuto andare oltre questi margini. Il numero dei contribuenti con un reddito reale oltre 10-20 milioni non può essere moltiplicato ad arbitrio, proprio in virtù della legge della concentrazione che domina il mercato capitalistico e dei limiti indagabili della struttura capitalistica. Vi sono anche qui i limiti che non si superano con affermazioni fideistiche. È veramente demagogico fissare aliquote per livelli di redditi che non esistono forse nemmeno nella realtà, e non esisteranno certo mai negli accertamenti.

Per queste ragioni, mentre riconosciamo nei puri limiti monetari l'argomento della svalutazione monetaria; mentre riconosciamo che le condizioni oggettive del mercato impongono la riduzione dell'aliquota massima da 75 a 50 per cento; non siamo d'accordo sull'aliquota minima, che deve essere secondo noi uno e non due per cento (potrebbe essere anche inferiore ad uno, in quanto dobbiamo fare meglio, molto meglio che nel 1923 e nel 1939!) e non possiamo accettare lo scaglione massimo di mezzo miliardo. Non potendo accettare lo scaglione massimo a mezzo miliardo, abbiamo impostato un tipo di progressione di aliquote con andamento parabolico di secondo grado, che è un andamento di immediata cognizione e comprensione, a differenza dell'andamento della funzione, di tipo non subito identificabile, risultante dall'equazione indicata dall'onorevole Zoli. E della nostra parabola ci siamo sforzati di illustrare al Senato il significato politico, economico, tecnico e so-

ciale. Non siamo stati frenati da alcuna prevenzione: abbiamo voluto documentarci, abbiamo compiuto uno sforzo di analisi scientifica, come è stretto dovere di ogni marxista-leninista. Non abbiamo discusso sulla base di argomentazioni generiche di tipo massimalista: abbiamo voluto camminare con i piedi a terra. Non diteci, di grazia, che fissare l'aliquota massima a 150 milioni di lire di reddito imponibile sia fare della demagogia. Non risponдетeci in questo modo: non sarebbe nè giusto nè serio. Risponдетeci eventualmente dimostrando che la distribuzione dei redditi legali e quella dei redditi reali è completamente e radicalmente diversa da quella che abbiamo indagato e misurato. Siccome ritengo fondatamente che una risposta siffatta sarà difficile, per non dire impossibile, le argomentazioni che io ho portato non credo potranno essere incrinare. Potranno, al più, essere eventualmente attenuate: mai, in ogni caso, stroncate. Non fate della progressione delle aliquote una questione di prestigio di maggioranza parlamentare. È un problema di misura. Abbiate quindi l'animo disposto, in questo aspetto fondamentale, alla discussione aperta e spregiudicata. Eliminate il metodo instaurato, secondo cui si tratta sempre o di accettare o di respingere in blocco, senza possibilità di dialogo alcuno. Se così ancora sarà, onorevoli colleghi, ciò non darà a noi un immediato successo parlamentare, ma non contribuirà, certo, ad accrescere il vostro prestigio. (*Applausi dalla sinistra*).

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, la tesi del collega Fortunati ci allontana, a destra dalle tabelle del Ministro ed a sinistra da quelle proposte dalla Commissione. È una lezione quella del battagliero collega bolognese che avrebbe avuto forse un'ottima accoglienza se fosse stata svolta in qualche cattedra delle città di oltre il sipario di ferro (*Commenti da sinistra*), ove forse gli allievi avrebbero però manifestato la conseguente stanchezza e nervosismo, quasi per dire: il professore « ha sempre ragione ... ma noi non ci crediamo! » Il suo intervento non mi ha convinto, egregi sussurratori, perchè è una costante tattica del senator « Canon » quella di fare il virgulto professore ... a lungo metraggio. Fortunati deve fare molta strada

prima di convincerci di veder chiaro; egli è un teorico e nelle manifestazioni feline della sua volta cerca il colpo duro che parte dalla sua vulcanica mente, che giunge ad ondate nelle tribune, ma che poi si affloscia come un pneumatico bucato ... a mezza strada.

Sono del parere che la tabella della Commissione, frutto di un lungo e ponderato studio, sia la più vicina allo spirito della riforma, tenendo conto della svalutazione monetaria di cui siamo vittime, della redistribuzione delle ricchezze immobiliari. Con l'applicazione della tabella molti addiveranno a vendere gran parte del patrimonio e l'erario se ne avvantaggerà pel cospicuo gettito delle tasse di registro. Perciò dichiaro fin d'ora che voterò a favore del testo della Commissione, e che è stato tempo perso per noi quello di aver ascoltato ancora una volta il biondo tribuno bolognese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico, il quale ha presentato sull'articolo 18 i seguenti emendamenti:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente: " L'imposta verrà applicata a scaglioni separati in guisa da corrispondere alle aliquote indicate di 2,50 per 500.000, 3,17 per 1.000.0000 ... ecc. " ».

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: " Con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro delle finanze saranno pubblicate le dette aliquote a scaglioni separati " ».

RICCI FEDERICO. Signor Presidente, per quanto in sede di emendamento, Ella mi consentirà di entrare anche nel merito di tutto l'articolo 18, trattando della questione generale delle aliquote. Il mio emendamento, col quale comincio, si riferisce al modo come deve essere fissata l'aliquota. Esso è del seguente tenore: « l'imposta verrà applicata a scaglioni separati in guisa da corrispondere alle aliquote indicate di 2,50 per 500.000; 3,17 per 1.000.000 ecc. ecc. ». Ne ho già parlato in sede di discussione generale. Abbiamo una aliquota continua e crescente secondo una determinata legge concretata in una formula, che non ho presente e che, se anche la conoscessi, mi dispenserei dal leggere, perchè troppo complicata.

Il sistema che io propongo è quello che noi abbiamo già nelle imposte di successione, e nella stessa franchigia ora introdotta e cioè il procedimento a scaglioni indipendenti, vale a dire, per esempio, fino a 10 mila lire tutti pagano x, per quella parte di reddito che è compresa fra 10 e 20 tutti pagano y, per quella che è compresa fra 20 e 30 tutti pagano z e così via. Di modo che, ad ogni aumento di reddito, si vede quanto è l'aumento di imposta.

Se prendete la relazione della Commissione, a pagina 19, dove è indicata la nuova aliquota che si propone, potete vedere quale è la differenza dal procedimento a scaglioni. Per esempio, per un reddito di 500 milioni, viene proposta una aliquota del 50 per cento, cioè un'imposta di 250 milioni. Ma poichè per un reddito di 400 milioni è proposta una aliquota del 45 per cento, cioè un'imposta di 180, ne consegue che ai cento milioni di aumento di imponibile al di là di 400 corrisponde una aliquota di 70 per cento. Ove si accettasse questo modo di applicare l'imposta si potrebbe anche stabilire che tutto il reddito superiore ai cinquecento milioni, paghi non 50, ma 70 per cento; il che, credo, è anche giusto. Dico che è giusto, pensando alle aliquote elevate specialmente per i grandissimi redditi, praticate in altri Paesi, come riferì ieri l'onorevole Ministro.

Io ho qui il rendiconto della Commissione per l'applicazione e la riscossione delle imposte inglesi, il quale contiene un preciso ed interessante ragguaglio sulla distribuzione dei redditi, sulle aliquote e sugli abboni. Orbene, l'aliquota massima si raggiunge dai redditi di almeno 100.000 sterline pari a lire 180.000.000 (al cambio odierno di 1800 per lira sterlina). Ebbene, a tale livello l'aliquota è in Inghilterra 93,70 per cento mentre secondo le proposte della Commissione di finanze, da noi non arriverebbe a 54 (compresa ricchezza mobile B e sovrimposte, totale circa 24 per cento), ed arriva ora a 94. Redditi di 5.000 sterline, pari a lire 9 milioni pagano in Inghilterra circa 2.500 sterline cioè 50 per cento, mentre da noi pagheranno 31 (sempre compresa ricchezza mobile), ed ora dovrebbero pagare 70. Dico dovrebbero perchè come già spiegato l'imponibile accertato per la complementare è da noi una cifra convenzio-

nale molto inferiore al vero. In Inghilterra è invece preciso, con gravi sanzioni.

Si vede come in Inghilterra fra *income tax* e *surtax* (che comincia da 2000 sterline) viene colpita la grande ricchezza sicchè v'è un continuo diminuire del numero degli straricchi mentre cresce la ricchezza diffusa, e cresce il reddito nazionale. Non credo che l'Italia possa e debba per ora adottare provvedimenti fiscali di quella natura, ma credo che se faremo pagare ai redditi superiori a 500 milioni, se ce ne sono (mi si dice che ce ne sono parecchi) per la parte eccedente i 500 milioni il 70 per cento non faremo niente di male.

Ora tratterò la questione generale. Le nuove aliquote della complementare, se non ho compreso male quanto disse ieri l'onorevole Ministro, applicate all'imponibile oggi esistente implicherebbero una riduzione di 70 per cento del gettito, anzi la riduzione sarebbe maggiore tenendo presenti le modifiche che abbiamo in questi giorni approvato, per esempio quella relativa ai componenti la famiglia. Orbene partiamo dal 70 per cento. Se vogliamo mantenere invariato il gettito dell'imposta complementare è necessario compensare la diminuzione delle aliquote con un aumento dell'imponibile. Quale dovrebbe essere questo aumento dell'imponibile? È facile calcolare che dovremmo aumentarlo di 234 per cento oltre naturalmente al normale incremento del cespite, ma *rebus sic standibus* noi dovremmo trovare e colpire tante evasioni da triplicare l'imponibile.

FORTUNATI. Non è proprio esatto. L'imposta è progressiva!

RICCI FEDERICO. Naturalmente suppongo che le evasioni debban esser rintracciate nella stessa proporzione in ogni scaglione, ma forse nei redditi più alti se ne troverà un numero relativamente maggiore. Ora questa non è cosa facile. Si riuscirà? Il passo è molto grave tanto più che l'onorevole Ministro ha rifiutato (il Senato nella sua maggioranza di accordo col Ministro) un'arma che io gli avrei dato volentieri non per servirsene, ma per minacciare, perchè se io vengo qui con una pistola posso minacciare utilmente senza sparare un colpo. L'arma che volevo dare al Ministro, arma di cui dispongono le finanze di tutti i Paesi che hanno questo genere di imposte, è il giuramento. L'avervi rinunciato rende più diffi-

cile la soluzione del problema. Occorrerà quindi molta buona volontà da parte del contribuente, occorrerà un adeguato funzionamento da parte degli uffici, i quali dovranno sovvenire alle eventuali manchevolezze dei contribuenti.

Ammetto che in un primo tempo i contribuenti mostreranno buona volontà, ma guai se cominceranno a verificarsi casi di irregolarità non repressi, perchè il cattivo esempio si diffonde! Allora ci si sentirà dire: ma perchè hai dichiarato così alto il valore del tale cespite? Oppure: perchè hai dichiarato le tali azioni, i tali titoli? Tizio non ha dichiarato niente eppure le cose gli sono andate bene. E così gradatamente si diffonderà l'evasione.

Occorre dare, se si vuole fare davvero, mezzi molto energici in mano al Governo. L'accertamento diretto da parte degli uffici, io credo che, se non vi è collaborazione e controllo da parte dei contribuenti, non riuscirà, perchè per quanto l'anagrafe tributaria possa un giorno (chissà quando) essere messa in ordine, per quanto lo schedario delle azioni possa un giorno trovarsi al corrente (il che ritengo molto difficile a conseguirsi), ebbene ci saranno sempre titoli che i contribuenti non dichiareranno, e se si diffonde la voce che è possibile, che è lecito non dichiarare i titoli dello Stato, non dichiarare le obbligazioni, le cartelle, che sono titoli al portatore, poco per volta non le dichiarerà quasi nessuno, e coloro che lo faranno saranno derisi. Allora bisogna trovare un modo per far sì che il reddito di questi titoli sia accertato.

Dipende dalle condizioni nelle quali operiamo, dipende dall'energia con la quale si fanno gli accertamenti lo stabilire le aliquote, perchè evidentemente se continuiamo a fare gli accertamenti alla buona od in via induttiva come li abbiamo fatti finora, se accordiamo notevoli abboni od esenzioni, occorrono aliquote ben diverse da quelle che possono bastare nel caso di accertamenti precisi, quali si proporrebbe il Ministro. Tutto ciò mi tenterebbe a proporre che la discussione sulle aliquote fosse fatta per ultima. Come possiamo fissarle ora se dobbiamo ancora deliberare sui provvedimenti e sulle sanzioni da adottare per esempio in materia di rilevamento fiscale?

Poichè ho toccato una questione scottante ma di capitale importanza, cioè se si debbano dichiarare i titoli al portatore e se vi sia mezzo per colpire colui che omette di farlo, vorrei chiedere all'onorevole Ministro: « è lei disposto a munirsi di quest'altra arma che vorrei darle, cioè trovare il modo di obbligare i contribuenti a denunciare questi titoli al portatore? Un mezzo c'è: quando si esige la cedola, le banche incaricate della esazione dovrebbero prendere nota di colui al quale la cedola appartiene e, a richiesta degli uffici finanziari, comunicarlo. Ma questo mezzo offende un altro tabù, urta in un altro pilastro sul quale abbiám voluto fondarci, un pilastro che è tanto forte quanto quello del giuramento e che impedisce il buon funzionamento di questa imposta; intendo alludere al segreto bancario. Però io credo che il segreto bancario, almeno in questo caso, dovrebbe essere violato senza inconvenienti e credo che il Governo debba avere la facoltà di farlo. Se non lo fa, noi avremo mai una imposta complementare bene ordinata. Vi saranno irregolarità ed abusi. Si moltiplicheranno le evasioni. Noi vogliamo il fine ma rifuggiamo dai mezzi per raggiungerlo.

GIUA. Ma c'è un impegno dello Stato di non tassare i titoli di Stato.

RICCI FEDERICO. Ma no! Prima di tutto l'osservazione che ho fatto non riguarda solo i titoli di Stato ma anche i titoli privati. Comunque l'impegno dello Stato di non tassare i suoi titoli è di non imporre imposte sui titoli stessi: ma l'imposta personale colpisce il complesso dei redditi delle persone, e non esclude i titoli di Stato. Se questa mia interpretazione non è corretta, domanderò il rimborso di parecchie tasse che ho pagato per il passato. (*ilarità*).

Io vorrei inoltre che, allo scopo di predisporre favorevolmente l'opinione pubblica, si facesse un po' di propaganda e si diffondesse la conoscenza delle nuove aliquote proposte, siano esse quelle della Commissione o quelle del Ministero o quelle della sinistra, le quali tutte in pratica non sono molto differenti tra loro, ma il pubblico non le conosce. C'è qui a pagina 11 una interessantissima tabella la quale dimostra come da una aliquota di 42,79 per cento per redditi di 300 mila lire si scende a 5,74 e così via. Questa tabella che varrebbe a convincere

il pubblico, non è nota. Ho letto « il Corriere della sera » di ieri, il quale ha riferito come avventieri il Senato si fosse rifiutato di diminuire l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile, ma ha taciuto sul fatto che non si è accettata questa riduzione in considerazione della progettata riforma, la quale riduce l'onere della complementare, sicchè il contribuente viene a pagare, tutto sommato, aliquote che sono meno di metà di quelle ora vigenti. Questo il pubblico non lo sa. Nessuno glielo ha detto. Ho parlato con persone che non appartengono ad assemblee politiche: esse non hanno la minima idea di quello che saranno le nuove aliquote. Su questo quindi bisogna assolutamente fare propaganda.

È un passo molto ardito quello che il Ministro vuol fare: « A un duro gioco ti avventurasti » si potrebbe dirgli con Mefistofele. Dice ancora dell'uomo, « ei morderà nel dolce pomo dei vizi »; dunque il contribuente preferirà godersi le sue sostanze il più possibile e cercherà di dare allo Stato il meno possibile!

Se questa esperienza non riesce io non so che cosa succederà, perchè le aliquote della complementare non si possono aumentare di nuovo, dato l'impegno che stiamo prendendo e le immoralità ripetutamente denunciate. Allora bisognerà sopprimere questa imposta, perchè non si può continuare ad esigere un tributo che esiste solo per gli onesti.

Solo con imposte serie e amministrare con rigore potremo avvicinarci ai risultati meravigliosi dell'Inghilterra, per esempio, che ha ventun milioni di contribuenti, dei quali 6.500.000 esonerati non perchè non arrivino al minimo ma a causa degli abbuoni che la legge concede per i figlioli (60 sterline), per l'età, per le malattie ecc. Ed allora restano 14.500.000 contribuenti effettivi. Nel 1938 gli esonerati erano sei milioni, i contribuenti effettivi 9.700.000. Il gettito dell'imposta, compresa *surtax* è un miliardo e 286 milioni sterline (aliquota base 45 per cento); era 399 milioni (aliquota base 25 per cento). L'imponibile complessivo accertato in Inghilterra agli effetti delle suddette imposte è circa otto milioni di sterline (era 3.341.000). Tutto il reddito nazionale è nove milioni e 875 mila (era 4.470.000). Quindi, l'imponibile delle imposte dirette assorbe quasi l'80

per cento della ricchezza nazionale. Da noi non so quanti siano i contribuenti per tutte le imposte dirette. Non mi sovengono i dati dell'agenzia Doxa, perchè non so dove rintracciarli. Almeno per me, essa è qualcosa di misterioso. Comunque non saprei quale valore ufficiale tali dati possono avere. Ma stando all'imposta complementare il numero dei contribuenti è circa un milione e mezzo, ha detto l'onorevole Ministro ieri. L'imponibile totale credo non raggiunga trecento miliardi. Che cosa è questo in confronto del reddito nazionale che è di lire 7.503 miliardi? Non si arriva a 4 per cento contro 80 per cento dell'Inghilterra. Questo è il disastro della nostra situazione!

Concludendo, mi riservo di proporre nel prosieguo della discussione altri emendamenti anche circa questo punto importante del segreto bancario. Ma frattanto raccomando fin d'ora all'onorevole Ministro di non restare senza armi di fronte ai contribuenti. Non si sa mai, nei rischi della vita, è imprudente esser disarmati!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevoli colleghi, il Senato ha la fortuna in questi ultimi giorni non solo di ascoltare il senatore Fortunati ma ha anche la fortuna che il suo contraddittore non sia uno specialista della materia statistica come egli è. Perchè se io fossi in grado di rispondere all'intervento dell'onorevole Fortunati, *in toto*, evidentemente non solo vedrei sorridere la barba del senatore Lucifero, come ha detto il senatore Fortunati, ma si dovrebbero a quest'ora già drizzare i capelli in testa perfino al senatore Tommasini. (*ilarità*). Ma anche se io avessi la preparazione tecnica dell'onorevole Fortunati, non sarei certamente in grado di rispondere a tutti gli argomenti che egli ha portato perchè, come ho già notato ieri, la situazione del relatore è purtroppo questa, che gli oppositori vengono, per seguire il linguaggio del senatore Ricci, carichi di armi e il povero relatore è completamente disarmato. Ma io cercherò di prendere i punti salienti, quelli fondamentali dell'esposizione dell'onorevole Fortunati, il quale in sostanza

ha detto due cose, se non sbaglio: sono troppo alte le aliquote per i bassi redditi; sono troppo basse (sia pure attraverso un sistema non tanto di indicare aliquote basse, ma redditi troppo alti in funzione delle aliquote) le aliquote per i redditi alti. Queste sono le due affermazioni sostanziali del senatore Fortunati. Ora mi permetterà che io faccia, relativamente al primo punto, un'osservazione molto elementare: la teoria è una bellissima cosa, ma le cose semplici sono forse più belle ancora. Prendiamo un reddito di lire 500 mila. Che cosa paga in base alla proposta della Commissione una persona che abbia un reddito di lire 500 mila? Io faccio il caso limite, il caso più favorevole all'onorevole Fortunati; il caso che io potrei fare sarebbe quello di una persona con un reddito di 500 mila lire, con l'appendice della moglie che è diventata motivo di detrazione e qualche figlio. No, io prendo come esempio il caso di un celibe che ha 500 mila lire di reddito. Costui, in base alle nostre aliquote è invitato a pagare la bellezza di 5.200 lire all'anno, perchè, siccome col reddito di 500 mila lire noi facciamo una detrazione di 240 mila lire, questi paga su 260 mila. Quindi con l'aliquota del 2 per cento paga 5.200 lire all'anno. Ora, io ho sempre sostenuto, molto spesso d'accordo col collega Fortunati e in contrasto con altri colleghi più vicini a me, il dovere di tutti i cittadini di pagare in proporzione delle proprie sostanze; ma credo che non si vada contro a tale principio quando a una persona che ha 500.000 lire di reddito noi chiediamo annualmente di pagare 5.000 lire di imposta. Ne paga molte di più se si permette il lusso di fumare, non comprando naturalmente sigarette di contrabbando. Questo per quanto riguarda i redditi bassi. Vediamo i redditi alti. Con la proposta del senatore Ricci è stato messo in evidenza soprattutto il fatto che, quando noi parliamo del 50 per cento, effettivamente per quelli che sono gli ultimi scaglioni facciamo pagare molto di più, epperò la proposta del senatore Ricci si converte in una proposta di diminuzione di aliquota. Infatti se noi facciamo pagare al contribuente, senza distinzione di scaglione, il 50 per cento su tutti i 500 milioni, senza andare ad applicare le aliquote intermedie sulle somme antecedenti, evidentemente noi

facciamo pagare sull'ultimo scaglione qualcosa che si può ragguagliare al 60-70 per cento. Dobbiamo quindi tenere presente che sull'ultima quota di reddito noi facciamo pagare una imposta molto superiore.

Ma dobbiamo tenere presente anche un altro elemento. E che cioè questa non è l'unica imposta, ma è un'imposta che si paga sul reddito quale rimane dopo aver fatto pagare tutte le altre imposte. Io sono venuto a chiedere a lei, onorevole Fortunati, perchè speravo che ella che sa tante cose sapesse anche questa, ma purtroppo non me lo ha saputo dire: quanto calcola lei che rappresenti il coacervo delle detrazioni che si fanno dal reddito in funzione delle tasse che si sono pagate?

FORTUNATI. Sul totale globale è forse il 3-4 per cento. Del resto basta rapportare il gettito delle imposte dirette, al netto di quello dell'imposta complementare progressiva all'ammontare del reddito. (*Interruzione del Ministro delle finanze*).

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi permetta, onorevole Fortunati. Se io ho un milione di reddito pago per la ricchezza mobile, con tutte le aggiunte che mi ci mettono sopra gli Assessori di finanza dei vari comuni, qualcosa come il 25-30 per cento. Sulle 750.000 lire quindi che mi restano io ho già pagato 250.000 lire di imposta. Quale è dunque il coacervo che paga il cittadino sul reddito tenendo presente che prima di arrivare a questo calcolo bisogna che calcoliamo tutte le precedenti imposte? Se noi facciamo questo ragionamento, la sua osservazione, che l'aliquota del 50 per cento calcolato solo sui 500 milioni, o il 16,50 per cento su 100 milioni, cioè la aliquota intermedia, sono troppo basse, non regge più. Perchè prima della complementare il contribuente paga una altra somma notevolissima, una certa quota di imposte sui terreni o fabbricati e certamente una certa quota di imposta di ricchezza mobile, che è quella che conosciamo di più perchè è quella in funzione di quel reddito che denunziamo e che corrisponde alla realtà. Il reddito dei 500 milioni di reddito netto ha cominciato col pagare sul suo reddito prima del 50 per cento un altro coacervo di imposte di cui bisogna tener conto quando stabiliamo il contributo del cittadino allo Stato.

FORTUNATI. Ella ha fatto il conto per un reddito accertato di 100 milioni.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ho applicato il conto su un milione e dico che quando noi giungiamo a prendere su 100 milioni il 42 e tanto per cento — questo mi pare dica la tabella (e c'è compresa la tassa di famiglia, che anche secondo lei è esatta, perchè prima abbiamo dedotto la complementare e poi abbiamo calcolato la tassa di famiglia al netto della complementare) — in ogni modo quando al cittadino prendiamo, su 100 milioni, 42 milioni di imposte applichiamo una tassazione che non mi pare si possa dire irrisoria ed esigua.

Però l'onorevole Fortunati ha un'altra obiezione; egli dice: questi redditi sono scritti sulla carta. Con questo, egli dice, questa è la sostanza, voi fate della demagogia perchè volete far vedere che applicate il 50 per cento e non sparate nemmeno contro i bersagli dei baracconi da fiera, ma sparate completamente a vuoto con la coscienza di sparare a vuoto. Qui proprio non siamo d'accordo. Ho sentito che ella oggi si è convertito un pò verso i risultati dell'inchiesta Doxa, per la quale non mi pare che fosse altrettanto riguardoso in sede di discussione generale, ma mi sono curato di prendere anch'io i risultati dell'inchiesta Doxa, e quando ho visto per esempio che secondo i risultati dell'inchiesta Doxa in Piemonte ed in Liguria non ci sarebbe un numero apprezzabile di contribuenti con più di 6 milioni di reddito....

DE LUCA. In dollari o in lire?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. In lire. (*Commenti*). Ebbene, quando ho visto che c'è un'altra regione d'Italia e cioè il Lazio che comprende anche la città di Roma nella quale identica è la situazione, ebbene, onorevole Fortunati, dico che ho il diritto di dubitare alquanto di coloro che dovevano rispondere a questa inchiesta, perchè di fronte a questi dati ci sono le esperienze personali, le conoscenze personali, c'è quello che si vede nella vita. Infatti se queste inchieste fossero vere, onorevole Fortunati, tutte le spese che noi vediamo fare, le più pazze e che rappresentano non milioni all'anno ma rappresentano milioni al mese, dovremmo pensare che sono fatte sul capitale e questo non è, invece, onorevole For-

tunati. Non possiamo perciò stare a questi vostri dati, mi consenta.

FORTUNATI. Vostri, non nostri.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Fortunati, scusi ma ella a Bologna non ha trovato risultati superiori, bensì inferiori a quelli dell'Istituto Doxa, e siccome dico che sono troppo bassi quelli dell'istituto Doxa, non solo non starò a quelli freddi dei Doxa ma non intendo nemmeno stare a quelli gelidi suoi. Poichè, per esempio, ella dice che, secondo la Doxa, in Emilia avremmo 3.000 cittadini che avrebbero più di 6 milioni, seppure di reddito reale gravato di tutte le tasse; poi ella dice che Bologna ne ha 13, non so quanti sarebbero in tutta Italia... Il Ministro ci potrebbe dare qualche notizia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono 17 mila circa.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Allora ella concorda con il Doxa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le mie cifre non sono sicure.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io non credo che arrivino nemmeno al 10 per cento di quello che afferma l'inchiesta Doxa.

Ebbene, senatore Fortunati, noi riteniamo che vi siano questi grossi redditi perchè li vediamo e non possiamo non tenerne conto. L'indagine e l'accertamento possono essere fatti con un sistema o con un altro, come volete, ma bisogna pur vedere quello che c'è, e quando noi vediamo certi tenori di vita abbiamo pure il diritto di dire che vi è chi ha questi grossi redditi; e quando diciamo che vogliamo far pagare loro le imposte diciamo una cosa veramente seria. Questo è il nostro punto di vista. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Noi abbiamo bisogno che questi redditi si possano scoprire e per far questo è necessario che s'incominci a dire la verità, specialmente dal basso. Quando, onorevoli colleghi, noi avremo che il modesto avvocato comincerà a denunciare le sue 6-700 mila lire o il modesto medico a denunciare il suo milione o il suo milione e mezzo, non sarà più possibile che vi sia grande avvocato o grande medico che non denunci le decine di milioni che guadagna. Questo il nostro punto di vista. E non è vero, senatore Fortunati, che i cittadini italiani oggi si battono contro que-

sta legge, come fate voi e qualche altro settore del Senato. Forse noi siamo degli illusi, pochi illusi, prima il Ministro e quindi io, come direbbe lei. Non è vero che il cittadino italiano si aspetti da questa legge di pagare di meno. Io che vivo a contatto di classi produttive che domani potrebbero essere gravate, posso dire che essi affermano: siamo pronti a pagare di più a condizione che paghino tutti. Questo è quel che dice il cittadino italiano. (*Approvazioni*). Questo è ciò a cui vogliamo portarlo e per questo, onorevole Fortunati, seguendo il suo consiglio, relativamente all'opportunità dello abbassamento delle aliquote, abbiamo ritenuto che questo abbassamento non dovesse essere una lustra ma dovesse essere un abbassamento del tributo e per questo insistiamo a chiedere al Senato di approvare la nostra tabella.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io cercherò di essere estremamente breve perchè penso che i colleghi considerino l'ora abbastanza tarda, e quindi mi permetterò di dire solo, come forma di proemio, all'onorevole Fortunati — se mi consente il Presidente — che ho voluto rileggere affrettatamente la mia relazione per vedere quante volte mai quell'aggettivo che non mi piace neanche scritto — demagogico — mi fosse sfuggito dalla penna; e mi sono accorto che una volta sola all'inizio della mia relazione era scritto questo: « Una legislazione spesso caotica e talvolta ispirata a finalità demagogiche irraggiungibili », ma senza dare nessuna qualificazione da che parte fosse venuta questa demagogia; tanto che questo suo insistere continuamente mi ha fatto temere che la coda di paglia fosse proprio dalla sua parte.

Quando io invece vengo a parlare delle proposte in materia di aliquote, mi sforzo di fare delle considerazioni estremamente semplici ed obiettive, per spiegare lo sforzo di riduzione delle aliquote dell'imposta complementare. E le considerazioni sono proprio queste: avere delle aliquote che abbiano una efficacia psicologica sul contribuente, dandogli la dimostrazione che egli può sopportare quel carico tributario che lo Stato gli impone, e nello stesso tempo, per giustificare la scala di aliquote da me proposte, dicevo, che il fisco può fare una scala di

aliquote che può chiedere onestamente, senza compromettere la moralità del contribuente da un lato e dall'altro senza inaridire il risparmio individuale che nell'economia italiana ha una funzione preminente da assolvere per la ricostruzione. Sono argomentazioni accettabili o no, ma estremamente positive e, voglio dire, assolutamente non demagogiche.

Quale è l'impostazione che, secondo me, bisogna dare a questo problema? Io ho avuto l'impressione, onorevole Fortunati, che la sua estrema abilità tecnica l'abbia portato ancora una volta un po' fuori di strada nel discutere questo problema, perchè quando si tratta di fare una scala di aliquote può essere giusto, se si vuole arrivare a valutare la pressione tributaria, confrontare l'andamento di questa scala con l'andamento dei redditi legali e con l'andamento dei redditi effettivi e col reddito totale di un determinato Paese; certamente con questo confronto noi avremmo la possibilità di stabilire le probabilità di gettiti che da questa scala derivano; la possibilità di stabilire l'ammontare o l'incidenza percentuale del gettito dell'imposta sul reddito nazionale, cioè tanti elementi che interessano certamente e dal punto di vista politico e dal punto di vista teorico. Ma il centro della determinazione di una scala di aliquote, dal punto di vista politico, si muove intorno — almeno secondo la mia valutazione — a questi due elementi: possibilità di avere una scala di aliquote che non solleciti l'evasione; possibilità di avere una scala di aliquote che abbia un certo effetto redistributivo della ricchezza. Ora, se per quello che riguarda il secondo problema, l'effetto redistributivo della ricchezza, sono estremamente interessanti le osservazioni che ha fatto il senatore Fortunati e che personalmente sono spiacevoli, in modo particolare, di non poter confortare con il confronto dei dati reali della distribuzione dei redditi da lui fatta; onorevole Fortunati, ella ci ha parlato di questa distribuzione dei redditi a Bologna fin dal mese di luglio, pensavo di avere il piacere di leggere in qualche parte il suo calcolo.

FORTUNATI. Gliel'ho mandato; ha fatto la fine di un'altra famosa lettera!...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Tutte le cose che ella mi manda fanno una pessima fine;

ma le assicuro che ne farò ricerca accurata perchè mi interessano molto e la lettera e questa redistribuzione di reddito.

Ma per quel che riguarda il primo punto, che è forse il punto più importante della nostra situazione, credo che si tratti qui di un metodo di ragionamento, di cui ci ha dato un squisito esempio il relatore. Che cosa si è chiesto il relatore? Di fronte al contribuente, alla mentalità media di questo contribuente sul quale lavoriamo, quale è l'aliquota che risponde alla sua capacità per dimostrare che le aliquote studiate dalla Commissione sono aliquote che danno determinati risultati di carattere psicologico, danno cioè il risultato di mettere l'Amministrazione in condizione di bollare il cittadino, che domani non faccia il proprio dovere, veramente di anticivismo, perchè il complesso del carico tributario che risulta con la sistemazione che è data da questa legge alle imposte reali e alle imposte personali è di tale natura da poter essere sopportata da tutti i contribuenti. E qui forse è opportuno che apra una brevissima parentesi per dire che anche l'accusa di demagogia fatta all'aliquota sui redditi di 500 milioni non ha fondamento. Non vorrei dare dei dati che poi diano l'impressione che stiamo volando in materia di accertamenti, ma con tutta la prudenza possibile, con la stessa prudenza che usai qualche mese o qualche anno fa (perchè purtroppo gli anni passano in queste nostre discussioni) quando parlai di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, accertamenti contestati evidentemente dagli interessati, posso dire che in questo momento abbiamo alcuni accertamenti al di là dei 500 milioni di reddito, ai fini della imposta complementare sul reddito, non molto numerosi, saranno due, saranno tre, ma ne abbiamo anche sette o otto intorno ai 500 milioni di reddito contestati.

D'accordo, contestati; ne resterà forse soltanto una parte definitivamente, ma questo bersaglio, contro il quale l'onorevole Fortunati ci ha detto che spariamo a salve, è un bersaglio che esiste e che può essere inquadrato, se abbiamo dell'artiglieria che funzioni con i suoi strumenti di maggiore o minore precisione (così come ci ha consigliato il senatore Ricci, di preoccuparci di avere, quando sarà il momento, l'artiglieria per sparare effettivamente) e allo-

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

ra tutto il problema, per conto mio, nella nostra situazione, si inquadra qui. Questa scala di aliquote che noi stiamo cercando di costruire tutti insieme con questa volenterosa collaborazione che è resa evidente dall'attenzione con cui tutto il Senato segue la nostra discussione, che è resa evidente dallo stesso sforzo di profondità che ha portato il senatore Fortunati discutendo questo problema che cosa deve darci prima di tutto? Ci deve dare uno strumento per agire psicologicamente sulla massa del contribuente italiano, ci deve dare uno strumento che permetta allo Stato di dire al cittadino: io ti ho chiesto il giusto, e tu il giusto mi devi dare, altrimenti entreremo con le artiglierie maggiori e minori che cercheremo di preparare, se in parte non sono già pronte in questo momento. Una scala di aliquote che non risponda nella nostra vicenda storica a questa preoccupazione, prima fra tutte le altre preoccupazioni, sarebbe assolutamente inoperante e costituirebbe probabilmente uno strumento vuoto di contenuto nelle mani dell'Amministrazione che se ne dovesse munire, ed è per questo che benchè io avessi proposto una scala più elevata (come è stato ricordato qui dentro), di fronte alla valutazione media fatta dalla Commissione, che la mia scala era ancora eccessivamente elevata, mi sono arreso ed ho accettato la proposta della Commissione, perchè la mia preoccupazione è stata proprio questa, di avere in mano uno strumento che rispondesse ad una valutazione media, che fosse considerata rispondente alle nostre necessità e alla nostra situazione politica e storica di questo momento.

Darà di meno, come gettito, questa imposta? Certamente nella prima fase, nella fase iniziale è probabile che noi avremo un gettito lievemente minore per l'anno di competenza. Ma, come ho più volte avuto occasione di avvertire, possiamo correre questo rischio proprio perchè, attraverso l'attività amministrativa ed attraverso una serie di norme contenute in questa stessa legge, noi andremo a reperire una serie di contribuenti e di redditi sfuggiti in tutto o in parte alla tassazione, i quali ci colmeranno le eventuali pause di gettito determinate dalla prima applicazione del nuovo strumento che chiediamo oggi al Parlamento di

dare alla pubblica Amministrazione. Quindi non abbiamo per il momento grosse preoccupazioni per quel che riguarda il gettito. Guardiamo allora prevalentemente alla sostanza dello strumento per avere in mano quello che veramente ci interessa e ci serve per raggiungere il nostro scopo.

La divergenza tra il senatore Fortunati e la proposta della Commissione e del Ministro si accentua prevalentemente su due punti: partenza della scala di progressione e altezza della prima aliquota; punto di arrivo della scala di progressione e altezza del punto di arrivo. Ora, per quel che riguarda il punto di partenza, veramente io non mi aspettavo dal senatore Fortunati l'accusa che la nostra posizione fosse statica e conservatrice come quella dell'imposta personale del 1923 e del 1939, perchè uno studioso come lui non poteva dimenticare che proprio nei confronti dei primi gradini di reddito la franchigia rappresenta un intervento estremamente importante per la progressione, sia nell'imposizione reale di ricchezza mobile, sia in questa particolare imposta e che, prendendo proprio a base la franchigia, noi abbiamo una diminuzione effettiva di incidenza di imposta sulle quote più basse di reddito e che questa diminuzione è particolarmente sensibile per i redditi più bassi di lavoro manuale, in cui c'è stata una notevole variazione della aliquota di imposta di ricchezza mobile dal 1930-36 a quanto applicato in questo momento, anche indipendentemente dalla franchigia delle 240.000 lire che è alla base.

Ora queste sono le valutazioni che hanno portato il Governo, e credo anche la Commissione, a fissare quel due per cento come punto di inizio dell'imposizione, due per cento che è evidentemente teorico, perchè su di esso giuocano le 240.000 lire di riduzione dopo che hanno giuocato le 240.000 in sede reale.

Punto di arrivo: 150 milioni. Qui la discussione veramente è più aperta e non può essere risolta, almeno a mio avviso, se non attraverso una interpretazione politica (nel senso giusto ed equilibrato della parola « politica ») della situazione di questi redditieri, che molti tra di noi certamente invidiano, e che quasi tutti fra di noi non potremo conoscere

attraverso l'esperienza personale. Qui è proprio un problema di interpretazione della convenienza politica della società nella quale noi viviamo, quell'interpretazione cui avevo accennato nella mia relazione quando dicevo che è estremamente importante nel nostro Paese fare salva una quota di risparmio individuale perchè, nella nostra struttura sociale ed economica, l'iniziativa individuale rappresenta ancora una funzione insostituibile e la maggioranza del Paese non ritiene che possa essere sostituita.

Questa è la valutazione politica per la quale si è ritenuto opportuno riprodurre una curva di progressione che lasci immune anche agli altri redditi una quota superiore, per esempio, a quella che si lascia in Inghilterra o nella vicina Francia. Noi riteniamo, qualunque sia l'aspirazione finale che possiamo avere per questo o per qualsiasi tipo di organizzazione della società, che in questo periodo storico la iniziativa privata, il risparmio individuale abbiano una funzione insostituibile nella vita del nostro Paese e per questo abbiamo studiata ed approntata una scala di progressione che è notevolmente più elevata di quella precedente alla legge del 1940 che sanciva il limite invalicabile del 10 per cento, ma tuttavia lascia ancora un margine importante alla possibilità di risparmio da parte del contribuente. Su questa posizione noi non abbiamo difficoltà di essere giudicati dal Paese e dal Parlamento: è una posizione coerente a tutta la politica economica che noi cerchiamo di fare. Queste soprattutto, mi pare possano essere le considerazioni che debbono farsi per giustificare la scala di progressione che viene portata oggi davanti al Parlamento.

Al senatore Ricci mi permetto di rispondere molto brevemente per quello che interessa la materia oggi in discussione. Egli ha presentato un emendamento prevalentemente di carattere tecnico; ora ritengo che, come strumento tecnico, sia più efficace e più comodo lo strumento della progressione continua, anzichè lo strumento della progressione per scaglioni, come egli ha proposto. Ci sono molte considerazioni di carattere tecnico che inducono a pensare come la progressione per scaglioni non presenti particolari vantaggi rispetto alla progressione continua: nella pro-

gressione continua qualsiasi incremento di reddito dà luogo ad un incremento di vantaggio per colui che è percettore del reddito; nella impostazione per scaglioni invece abbiamo dei gradini nel passaggio dall'uno all'altro scaglione, in cui viene ad esserci una ingiusta distribuzione di questi vantaggi della progressione del reddito. E si potrebbero anche avere, con certe progressioni eccessivamente rapide, delle situazioni in cui vi è meno la convenienza di passare allo scaglione superiore, essendo conveniente restare nell'inferiore. Comunque, anche come peso, è evidente che la scala studiata dalla Commissione costituisce un peso maggiore di quello che risulterebbe considerando i redditi indicati nel progetto come limiti di singoli scaglioni, chiamati a sopportare le stesse aliquote nominali indicate nel progetto. In tal caso temo veramente che la progressione sarebbe troppo lieve e l'imposizione troppo tenue, rispetto al criterio medio che riteniamo dover esprimere a questo riguardo.

In conclusione il Governo, come ho già dichiarato a suo tempo in Commissione, accetta la scala della Commissione, non nascondendosi che è un grossissimo rischio che viene corso, attraverso questa scala, ma ritenendo che costituisca il prezzo dell'opera correre questo rischio, poichè tutta la legge è fondata sostanzialmente su questo criterio dell'aliquota accettabile per avere degli accertamenti accettabili, e sistemare l'aliquota della complementare costituisce completare quell'edificio della riorganizzazione delle aliquote che abbiamo cominciato ieri, e oggi, con la determinazione della franchigia alla base delle diverse imposte mobiliari e dell'imposta complementare. Significa in sostanza dare all'aliquota delle imposte dirette quella sistemazione che sembra a noi desiderabile per avere gli effetti psicologici necessari per influire nella direzione che credo che tutto il Senato desideri che sia presa dalla nostra finanza, modificare dalle fondamenta la psicologia del contribuente di fronte al dovere delle imposte dirette. (*Vivi applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. La discussione sull'articolo 18 è chiusa.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Affermando il fondamentale interesse dell'Italia al mantenimento della pace e ritenendo essenziale a questo scopo eliminare le ragioni di conflitto in Europa;

ravvisa nel rinvigorismento morale, sociale e materiale dell'Occidente europeo il contributo più efficace alla salvaguardia sia della pace sia della democrazia, che sono necessità e legge di vita per questi Paesi; e considera egualmente urgenti a risolvere durevolmente il problema primordiale della sicurezza collettiva dell'Europa, il consolidamento sia della sua capacità militare di difesa, sia della sua organizzazione politica, possibile solo attraverso nuovi e più stretti vincoli, di carattere federale;

e pertanto, raccogliendo il voto di larga parte del popolo italiano di cui è eloquente indice la « petizione federale per un patto federale » che viene presentata al Parlamento italiano;

considera urgente promuovere la costituzione di un primo nucleo federale fra i Paesi continentali e democratici dell'Europa occidentale, che con maggiore urgenza cercano nella unione forza, salvezza ed all'unione sono spiritualmente più maturi;

considera questa prima realizzazione base ed avviamento ad una più ampia unità europea, primo scalino di una migliore e più efficace organizzazione pacifica del mondo, nella presente fase storica — articolazione armonica e necessaria sia della comunità atlantica sia del sistema di sicurezza dell'ONU ora in discussione, tanto sul piano politico che sul piano militare; sollecita — in armonia con il voto della recente assemblea di Strasburgo — la costituzione di un esercito europeo che, superato l'attuale periodo di provvedimenti militari di emergenza, deve rappresentare l'autonoma capacità e forza di difesa di un'Europa padrona del suo destino, ritenendo che il carattere europeo di questa organizzazione militare costituisce la premessa e condizione del desiderabile contributo tedesco alla difesa dell'Europa;

e riconoscendo nelle mete indicate il primo obiettivo della politica internazionale italiana, invita il Governo a secondare e promuovere ogni iniziativa che possa portare rapidamente ad una prima convenzione tra i Paesi indicati per la costituzione di un Parlamento e di un Consiglio federale del Governo (40).

BOGGIANO PICO, PARRI, MARCONCINI, JACINI, GALLETTO, GASPAROTTO, VENDITTI, CARELLI, BASTIANETTO, CINGOLANI, RUINI, ELIA, MOMIGLIANO, BERGMANN, CAMINITI, CARON, SANTERO, SANNA RANDACCIO, CASATI, ASQUINI, ZOLI, SAGGIORO, MAZZONI, BOCCONI, GERINI, UBERTI, DE LUCA, MACRELLI, LOVERA, CIASCA, MONALDI, CESCHI, RUSSO, PEZZINI, LEPORE, SAMECK LODOVICI, TOMMASINI, ZELIOLI, BELTRAND, CARBONI, DE BOSIO, BRAITENBERG, RAFFEINER, GELMETTI, VALMARANA, TONELLO, FILIPPINI, CEMMI, SILVESTRINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro Presidente del Comitato Interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se, esaurita la prima fase di organizzazione della Cassa, non intenda esporre al Parlamento, con particolare riferimento al primo esercizio 1950-51, secondo quali direttive la Cassa per il Mezzogiorno provvederà: a) a stabilire il contingente del personale dello Stato o degli Enti pubblici da assumere o comandare presso la Cassa; b) a ripartire fra le singole opere previste dall'articolo 1 della legge le somme attribuite al primo esercizio; c) a ripartire fra le singole Regioni e Province dell'Italia meridionale le dette somme; d) a scegliere, fra i progetti che si dichiarano già compilati da varie amministrazioni, quelli di più pronta e redditizia attuazione; e) a stabilire, in relazione con l'articolo 8 della legge, in qual modo debbano essere eseguiti detti progetti (1403).

RIZZO Giambattista, RUINI, GASPAROTTO, REALE, COFFARI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere se considera compatibile con la dignità e sovranità nazionale il discorso pronunciato il 19 ottobre, alla Camera di commercio americana di Genova, dal signor Dayton, commissario dell'E.C.A. per l'Italia, cittadino americano accreditato presso la Repubblica italiana (1404).

LUSSU.

Al Ministro del tesoro, per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti per quanto è oggetto della seguente interrogazione già rivolta — per quanto di loro competenza — ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e per sapere se non ritenga opportuno provvedere alla sospensione degli atti di riscossione in corso, dato l'enorme cumulo di opposizioni legali in corso e data l'auspicata riforma della legge lasciata intravedere possibile da una recente risposta data, a tale oggetto, dal Ministro dell'agricoltura: « Interrogo i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, per conoscere le ragioni per le quali, a quindici anni di distanza, abbiano ritenuto di dovere procedere alla riscossione in via di recupero, dei contributi straordinari concessi agli agricoltori benemeriti in base ai regi decreti 15 maggio 1931 n. 632, e 24 settembre 1931, n. 1244, e per sapere se non ritengano opportuno sospendere e proporre la abrogazione del decreto-legge 14 aprile 1945 e 29 ottobre 1949, n. 206, con speciale riguardo ai trapassi di proprietà e di gestione (molti beneficiari erano semplici affittuari), nonchè agli agricoltori che, con personale e patrimoniale sacrificio e lavoro, contribuirono particolarmente al reale progresso e al più razionale esercizio dell'agricoltura » (1405).

BRASCHI.

Interrogazione

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia stato completato l'inquadramento nel gruppo B degli aiutanti di Cancelleria ai sensi e nei termini della legge 24 dicembre 1949, n. 983; se, operato l'inquadramento, si

ritenga di dover procedere, previa valutazione dell'anzianità ai sensi dell'articolo 5 della legge predetta, alla promozione d'ufficio nel grado decimo e se in conseguenza si ritenga di ammettere i funzionari ex aiutanti di Cancelleria, che già si trovino ad avere la prescritta anzianità, allo scrutinio per grado nono, per merito comparativo, il cui decreto è in corso di pubblicazione, tenuto conto che l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, è chiaramente derogativo dall'articolo 6 della legge 2 maggio 1940, n. 367, come è dato rilevare anche dagli atti parlamentari; ciò ad evitare lesioni di diritti e gravi remore nella carriera dei funzionari provenienti dal ruolo aiutanti di Cancelleria (1414).

FRANZA.

LUSSU. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Ho presentato l'interrogazione di cui è stata data lettura che riguarda il discorso pronunciato a Genova ieri dal signor Dayton. e pregherei il Senato di voler considerare questa interrogazione avente carattere di urgenza, tanto più, che come la stampa riferisce, il signor Dayton nella sua qualità di commissario dell'E.C.A. per l'Italia ha annunciato altri discorsi a Torino, a Milano e altrove.

La mia interrogazione tende a porre il problema nei suoi termini, cioè nelle competenze del commissario dell'E.C.A. come tale e nella sua attività riguardante la sfera della politica nazionale italiana.

Io prego il Senato di voler considerare questa mia preoccupazione come valida e seria, e far sì che la discussione avvenga al più presto possibile perchè io ho ragione di credere, sia pure per ipotesi, che continuando questo ciclo di conferenze il signor Dayton possa arrivare a Roma e chiedere lo scioglimento del Parlamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi il Regolamento, in materia di interrogazioni, dà al Presidente la facoltà di dichiarare l'urgenza o la non urgenza. Ora onorevole Lussu, io riconosco il carattere d'urgenza, però a riconoscerlo bisogna essere in due, e pertanto pregherò il Ministro delle finanze di comunicare al Presi-

1948-50 - DXVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 OTTOBRE 1950

dente del Consiglio la presentazione di questa sua interrogazione in modo da poterla discutere nel più breve tempo possibile.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi farò premura di informare il Presidente del Consiglio della presentazione della interrogazione del senatore Lussu e della richiesta di discussione d'urgenza.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

GENCO (PASQUINI, TOSELLI, TARTUFOLI, CANALETTI GAUDENTI). — *Al Ministro dei*

trasporti. — Per sapere se risponda a verità che la Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione intenda addivenire alla cessazione dell'esercizio della ferrovia elettrica Spoleto-Norcia, a scartamento ridotto, che, oltre a rispondere alle esigenze del traffico della montagna Spoletina, costituisce un esempio tipico di linea turistica in una delle più pittoresche zone di Italia (226).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti